

NVOVA RISPOSTA

DI GIOVANNI FILOTEO

DI ASTI,

Alla Lettera di vn Theologo incognito scritta
ad vn Sacerdote suo amico,

*Sopra le Censure, & interdetto di Papa Paolo V.
contro la Signoria di Venetia.*



IN BOLOGNA,

Nella Stampa Archiepiscopale. M. DC. VI.
Con licen^{za} de' Superiori.

INNOVA
RISPOSTA

DI GIOVANNI FILOTEO

DI ASTI.

Alla Lettera di un Theologo incognito
ad un sacerdote suo amico.

Opera di Confessione, mandato di Papa Paolo V.
contro la Signoria di Venezia.



IN BOLOGNIA.

Nella Stamperia Archiepiscopale. M. DC. VI.
Con licenza de' Superiori.

DI GIOVANNI FILOTEO

DI ASTI,

*Alla lettera di vn Theologo incognito scritta ad vn
Sacerdote suo amico*

Sopra le Censure, & Interdetto di Papa Paolo V.
contro la Signoria di Venetia.



E per la malignità de' tempi, ne quali siamo, & viuiamo, gli huomini posti in dignità, e stato temporale, non seguistero più tosto gli adulatori, e mali consiglieri ad imitatione di Roboamo 3.Reg.12. che i buoni, & non si appigliassero ad ogni minima, & apparente ragione fauoreuole à i loro politici disegni, poco pij, & riuerenti verso la loro Madre, e Pastore; iquali sono la Chiesa Catolica, & il Sommo Pontefice; non sarebbe stato necessario, che il Signore Cardinale Bellarmino si fusse abbassato, a rispondere alla lettera di vno, il quale s'intitola Theologo, più tosto Diabologo, ò vero Apostata dalla vera Theologia piena di errori manifestamente schismatici, & heretici. Ma poi che siamo posti, & costituiti in simili giorni, ne i quali, come dice S. Paolo 2.Timot.3. sunt homines sui ipsius amantes, e la detta lettera potrebbe fare più colpo ne i cuori de' mali Christiani, & de' semplici, di quello, che dourebbe di ragione seguire: Per questo ancor'io, auuenga che inferiore al detto Cardinale, spinto dal zelo dell'honore di Dio,

& irritato dalla ingiuria fatta al Vicario di Christo nostro Redentore, per il qual son obligato a dare il sangue, e la propria vita, hò voluto, quanto potrò, forzarmi, di vendicarla con questi scritti, se bene il fuoco farebbe la condegna pena di cotale ingiuria, & sacrilegio; non dilungandomi però dalla traccia, & modo, di rispondere a parte per parte di essa lettera, la quale offerua il detto Cardinale, aggiungendo alcune cose, le quali mi occorrono, alle sue santissime, & dottissime risposte; tralasciando, d'inferire le parole di essa lettera qui dentro, & rimettendomi a quelle, che stanno nella risposta di esso Cardinale.

Dico dunque ò Theologo incognito, qualunque tu sij, rispondendo alla prima particella della lettera; che poca pratica, & cognitione mostri di hauere delle leggi ciuili, & canoniche, de santi Padri, della sacra Theologia, & della stessa scrittura diuina. Io ritrouo appresso di Giustiniano tit. de iure naturali; & nella l. 4. & 5. ff. de Iustitia, & Iure. Che il Dominio temporale, & seruitù degli huomini sopra gli altri huomini a modo di Principato despotico, ò politico nella maniera, che si vede, non è de iure naturali primeuo, perche ogn'vno era libero da principio; ma il Ius gentium secundario ha introdotto simile distinctione contraria alla prima ragione naturale: se bene concedo, & approuo la Catolica dottrina di S. Thomaso d'Aquino, che nello stato dell'Innocenza vi sarebbe stata soggettione di vna persona all'altra non forzata di seruitù, & vassallaggio, come hoggidi, ma direttiua, come del padre verso il figliuolo, & del più dotto verso il meno dotto, & più giusto, e sauiο verso il meno giusto, e sauiο p. pr. q. 96. ar. 3. 4. L'istesso afferma S. Agostino tract. 6. in c. 1. 10. con queste parole. Quo Iure defendis villas Ecclesie? diuino, an humano? Diuinum Ius in scripturis habemus, humanum Ius in legibus Regum: Vnde quisq; possidet, quod possidet? nonnè Iure humano? Nam Iure diuino Domini est terra, & plenitudo eius. Pauperes, & diuites Deus de vno limo fecit; & pauperes, & diuites vna terra supportat: Iure tamen humano dicitur, hæc villa mea est, hæc domus mea, hic seruus meus est. Doue tu vedi manifestamente, che la potestà

temporale è stata introdotta doppò il peccato, & non immediatamente da Dio senza eccectione alcuna, come tu dici, perche è permessa da Dio ò per castigo del peccato come nel 4. de Rè, c. 17. ò per la inhabilità de popoli a reggersi, ò per l'importunità del popolo, come de l'hebreo 1. Reg. c. 8. ilquale voleua vn Rè; doue Dio chiaramente gli mostra, che volere effo popolo vn Rè è vn far torto a Dio, ma per minor male gli lo permette. & le Rep. ancora con quella potestà, quale ha la Signoria di Venetia sono all'istesso modo introdotte, perche se non fusse stato il peccato, la Signoria di Venetia non dominarebbe cò quello imperio sopra i suoi popoli, iquali hoggidi pretende di hauere; così l'afferma S. Agostino lib. 22. contra Faustum c. 74. 75. & perciò non è vero quello che scrui, cioè, che senza distintione dipēde immediatamente da Dio la potestà humana; anzi più tosto è introdotta de iure gentium permittente Deo in pena del peccato, come S. Thomaſo argomēta 3. p. q. 49. ar. 2. che ancora per il peccato l'huomo era soggetto alla potestà del Demonio giustamente dalla parte dell'istesso huomo. Et nel Genesi al c. 15. si legge, che Nemrod cepit esse potens in terra, & erat robustus venator coram Domino; cioè, come interpretano alcuni sãti Padri, cominciò a regnare violentemente. Ma forse vorrai cauillare, cò dire, che a questo modo il Papa non ha la potestà da Dio immediatamente: ma da Cōstantino nelli stati della Chiesa; al che ti rispondo più basso, & spero di prouarti sufficientemente, che il Papa ha la potestà sua immediate da Dio, etian dio senza la donatione di Constantino. In oltre doue trouarai tu, essere vero senza distintione, che per il Ius belli, per la donatione, per l'electione, & per heredità si doni da Dio il Dominio, & potestà a Principi immediatamente? Quãte guerre, donationi, electioni, & heredità sono ingiustamente fatte, e possedute? Leggi tutta la Scrittura diuina leggi il luogo citato di S. Agostino cōtra Faustum; & vedrai, che in simili casi potestas non est a Deo immediate, aut directè, sed permissiue. Dunque non affermare per indubitata dottrina senza distintione, che la potestà de' Principi temporali è immediatamente da Dio per quelli titoli allegati: anzi più tosto deui dire, che il popolo di Dio molte volte, comē

narra

narra la scrittura diuina nel Genesi di Faraone; nelli Giudici, & libri de' Rè, & S. Thomaso p. 2. q. 114. ar. 10. ad 3. & Ezech. 29. Isa. 44. 45. è stato permesso nella potestà de' suoi nemici per la sua giuttitia, se bene i vincitori erano ingiusti padroni 3. p. q. 49. ar. 2. Onde noi sappiamo, che quello era vero Rè, il quale era unto per commandamento di Dio da Profeti, come si legge nel lib. 3. de Rè a c. 19. & al contrario erano da Dio riprouati i Rè, come Saul, & altri; & consequentemente come poi mostraro quella è legitima potestà, la quale è approuata dal Vicario di Christo, cioè dal Papa, maggiore in autorità, & dignità de' gli antichi Profeti, a' quali toccaua di vngere i Rè: & quella non è vera, nè legitima, la quale è riprouata da esso Vicario di Christo cioè dal Papa, come poi ti prouarò: altrimenti il Turco hauerebbe la potestà da Dio, & à lui non vbidire semplicemente senza distintione sarebbe peccato, come dici: nè esso sarebbe Tiranno, come è. Et chi volesse sottilmente inuestigare la potestà de' Venetiani, trouarebbe, che qualche parte nè hãno vsurpata all' Imperio Romano, & qualche parte nè hanno per concessione di esso Imperio, & de' Sommi Pontefici, per qualche loro merito verso la Sedia Apostolica, & non immediate de' iure diuino: onde la tua dottrina semplicemente intesa, non è vera, perche se per ius diuino intendi il ius naturale è falso: se intendi il ius diuino positiuo, già vedi, che non ogni potestà dipē de' immediatamente da Dio, & direttamente (eccettuata la Pōtificia) ma è, ò permissiuè, ouero se giustamente, è per cōsequenza sola; cioè, posto, che vno sia in vera possessione di potestà, alhora la legge diuina, & la ragione naturale ex consequenti cōmanda, che s' vbidisca a quello, che è suo superiore, & non a quello, che si vsurpa il nome di superiore contro ogni ragione, come fanno i Venetiani contro gli Ecclesiastici, non hauendo essi mai hauuto simile possesso di legitimo dominio sopra gli Ecclesiastici come poi prouarò.

Alla seconda circa l'autorità di S. Paolo Rom. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*; Rispondo, che vorrei sapere, se intendi qui per anima, l'anima, che è forma del corpo humano, come più a basso accenni a proposito dell'oratione di S. Pietro

S. Pietro nella festa della sua Cathedra ; perche à questo modo questa sentenza dell' Apostolo non fà al proposito nostro , poiche s'intenderebbe a questo modo della soggettione spirituale: & se intendi l'anima per tutto l'huomo, idest, partem pro toto; Io dico, che è vero , che ogni inferiore ha da essere soggetto al suo superiore ; ma bisogna prouare che la Signoria di Venetia habbia superiorità sopra gl'Ecclesiastici ; anzi tutto il contrario ritrouo; perche chiaro stà, che è vero quello , che dice la legge ciuile tit. de acq. poss. che duo in solidum possidere nō possunt; onde se il Papa è vero superiore totale in solidum de gli Ecclesiastici per tutto il mondo , come prouarò ; in che maniera pretende tale superiorità nelli stati loro la Repub. di Venetia ? Aggiungo di più, che molto bene parla l'Apostolo vniuersalmente, & indefinitamente, perche dice, che ogn' vno etiandio, che habbia qualche potestà , ha da essere soggetto ad altra più sublime potestà, poiche secòdo S. Dionisio Areopagita, & i sacri Theologi, come è ne la Celeste hierarchia, così ancora è nelle cose naturali, & negli huomini subordinatione nō confusa, ma distinta di vno inferiore al suo superiore , anzi l'istesso Dionisio pone nel mondo l'Ecclesiastica hierarchia conforme a quello che scriue S. Girolamo ad Rusticum Monachum, della quale era capo S. Pietro, & non il Principe laico, la quale hoggidì dura sotto Paolo V. successore di Pietro. Se dunq; è vero, che omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, vorrei sapere da te, quale è più sublime potestà quella del Papa , ò de Venetiani ? Se dici quella de Venetiani, dici vna grandissima mēzogna, se dici quella del Papa dici il vero, come confessò Constantino Imperadore nel Concilio Niceno. Ma forse dirai, che è mera spirituale, & io poi ti mostrarò, che ancora è tēporale, & che almeno in questo caso degli Ecclesiastici è vero, che il Papa è loro solo superiore, come capo della Ecclesiastica hierarchia; Anzi io ti aggiungo, che gli stessi Venetiani p mezzo de gli suoi Ambasciatori Molino Mocenigo, Duodo, Contarino hanno a Papa Paolo V. resa obediēza come a Principe, & Pastore di tutta la Chiesa, & Pastore, e superiore loro ancora, alla presenza della Corte Romana, & de gli Ambasciatori de Potētati della Christianità, & l'hā

nò riconosciuto per tale, quale lo riconoscono i sacri Canonij, & le leggi Imperiali comandano; & la Dottrina Euāgelica gli insegna; & insieme per moderatore delle loro conscienze & di tutti gli huomini; e come padre loro; e non al contrario, il Papa mai nò ha cōfessato, ch'essi siano superiori a lui, ò vero esenti del la giurisdictione sua, il che nò può cōcedere; altrimenti bisogna, rebbe dare la mitra Papale al Doge di Venetia; & al Papa il corno del Doge; anzi alla loro presenza l'Imperatore Federico, se sono verè le loro historie, rese vbidienza al Papa come a successore di S. Pietro. & noi sappiamo, che a gli altri Rè i Venetiani nò mandano Ambasciatori a rendere vbidienza, ma solo al Papa; al quale con tutto ciò in fatti la negano, quando gli mostra, che le attioni loro sono contra conscienza, & con pregiuditio delle anime loro; & vogliono con sua Santità in tal caso disputare, come pari, & vguali, & non come figliuoli, & sudditi vbidienti; non ricercando, nè volendo il Papa da loro i Stati di quella Republica; mà solo l'Ecclesiastica libertà da essi vsurpata; come ancora sotto Giulio 2. Papa finalmente seguì quando se bene per forza d'arme (non temendo essi le scomuniche) restituirono al Papa la detta libertà, vsurpata poi di nuouo da loro a poco a poco. laonde si può dire, che la vbidienza, che danno al Papa p mezzo de gli Ambasciatori è più tosto vna cerimonia estrinseca, che affettione, che nasca dall'intrinseco ad vsanza delle cerimonie, & offerte, che sogliono farsi nelli brogli de loro consigli: hauendo voluto vltimamente incorrere in così aperta contumacia.

Et circa l'autorità di S. Gio: Chrisostomo, rispondo, che nel tēpo de gli Apostoli vi fù superiorità di S. Pietro a gli Apostoli, Euangelisti, e Profeti, e sono hoggidì sudditi tutti alli suoi superiori; ma non è vero, che siano soggetti gli Ecclesiastici alli secolari; ma generalmente conforme alla Dottrina dell'Apostolo dice S. Chrisostomo, che ogn'vno sia suddito al suo superiore gradatim fino al Papa; ma il Papa ha solamente Dio per suo superiore, come a pieno prouarò; & se gli Apostoli hanno il superiore suo, cioè il Vicario di Christo scōdo S. Girolamo ad Rusticum Monachum, & dist. 21. c. 7. c. In nouo dist. 22. c. Sacrosan-

Sta. dist. 99. dist. 80. c. 2. & 24. q. prima c. 18. seq. Chi ha fattà e-
 fente la Signoria di Venetia dalle vbidienza del sommo Pōte-
 fice? cōtro quello, che comādano li sacri Canonij; & il precetto
 diuino, pasce oues meas & c. Io. 21. & Matt. 16. si Ecclesiā nō au-
 dient? se il Patriarcha Abraamo vittorioso fù benedetto da Mel-
 chisedech, a cui offerse le decime, & doni, poichè nō deue il Pa-
 pa maggiore di Melchisedech, quanto all' autorità del nouo te-
 stamento hauere preminenza sopra il Doge di Venetia, & bene
 dirlo, & maledirlo, & scomunicarlo, quando viene l' occasione,
 come si vede nel Genesi 14. ad hebr. 7. & ne la dist. 21. c. 6. seq.
 Se io sapessi di certo, che tu fussi di quelli falsi Theologi di Ge-
 neua, non procederei teo per via di Canonij, di sommi Ponte-
 fici & Concilij, per mostrarti l' autorità sopra del Papa ne le
 cose spirituali direttamente, non solo sopra tutti i Stati, & Prin-
 cipi del mondo; ma ancora la potestà temporale, come superio-
 re in instituire dominij, & Imperij, & confirmargli, & deponer-
 gli, & muouerli guerra, quando impediscono il culto, & serui-
 tio di Dio, il bene della Chiesa, & la salute delle anime, & la pa-
 ce vniuersale, & la ecclesiastica libertà con le loro inique leggi,
 & attioni; ma perche nō ti scuopri per tale, ma ti serui dell' auto-
 rita de santi Padri, & Canonij nella tua lettera, se bene malamē-
 te, & dispregi alle volte i sacri Canonij: pretendo prima di mo-
 strarti in quanta riuerēza siano tenuti i sacri Canonij, nō solo da
 gli Ecclesiastici; ma ācora da Principi laici. secōdo la superiorita
 de gli Ecclesiastici a secolari. terzo l' eccellēza del Papato, & au-
 torità sua sopra tutti i Potētati, etiā di sopra l' Imperatore Giu-
 stiniano, il quale tu falsamēte alleggi per autore dell' ecclesiasti-
 ca Immunità; se bene āco nell' altre parti della tua lettera a pro-
 posito trattarò ancora di questo, ma per' hora lo prouo in que-
 sta parte con questi tre capi; se però hauerai tanto lume da Dio,
 & tanto di pazienza, che possi pacificamente beuere questa dot-
 trina catholica fondata nō nelle onde del mare di Venetia, ma
 nella pietra apostolica; nō pescata nel canal grande di Vene-
 tia; ma nel mare della dottrina de santi Padri, de sacri Cano-
 ni, & Concilij, & ancorā per tua maggiore confusione nelle
 leggi imperiali.

Primo. Tu hai ardire di promulgare per leggi puramente humane li sacratissimi, & diuini Canonj apostolici, & pontificij, & de sacri Concilij; & il sommo Pontefice, nel c. primo de operis noui nunt. dice, che gl'Imperatori s'humiliano a i sacri Canonj; & se nõ credi al detto del Papa, odi, & leggi l'Imperatore Giustiniانو nella l. 6. C. de sacr. Eccl. il quale gli chiama sacri; adũq; non profani, nè puramẽte humani, ma diuini, anzi egli stesso piũ chiaramente nella l. 42. gręca C. de Epis. & cler. §. præterea sancimus. dice, diuinis canonibus sancitũ est, se sono diuini, dunq; non humani, perche le humane leggi sono le Regie, ò laiche, come lo proua S. Agostino tract. 6 in cap. pri. lo. Diuinum Ius in scripturis habemus, humanum Ius in legibus Regum: & nella l. 45. greca eodem. dice, sacris canonibus; se non sei ignorante, deui sapere che differęza sia inter sacrum, & prophanũ. Parimẽte nella Nou. 137. initio. & cap. pri. & 4. del medesimo Giustiniانو, Et nõ solo Giustiniانو; ma ancora l'Imperatore Leone nella constitutione 2. 15. 16. 17. 75. 76. 86. & altri Imperatori, Et vltimamẽte il Concilio di Trentò in spiritu sancto cõgregato, gli chiama in molti luoghi, & nella sess. 25. de reform. sacri & sacratissimi Canonj, a differęza delle leggi Imperiali, le quali da alcuni sono chiamate sacre, perche l'Imperial potestà è confirmata, & vnta dalla Chiesa, & cosi sono sacre per quandam participationem, & non dirẽtte come li sacri Canonj. l. 3. C. de crimine sacrilegij.

Secondo. La preminęza de gli Ecclesiastici, & per consequęza la immunità loro oltre quello, che i sacri Theologi, & i santi Padri di essa ne parlano, & scriuono, come poi mostrarò ne la 5. la prouo a maggiore confusione tua con l'autorità del tuo Giustiniانو Imperatore Nou. 147. c. 4. Nou. 6. quomodo oporteat, le cui parole sono queste. Maxima quidẽ in hominibus sunt dona Dei a superna collata Clementia sacerdotium; & Imperium; & illud quidẽ diuinis ministrans; hoc autẽ humanis prædens, ac diligentiam adhibens. Se dũque il diuino seruitio precede all'humano, per cõsequęza gli Ecclesiastici sono maggiori de Principi temporali, & a loro nõ deuono, nè tributi, nè gabelle, nè vbidienza, se nõ che in cose mere temporali gli hãno
da sou-

da souuenire, per edificazione de gli altri, & per seruare ancora quello, che la ragione naturale insegna, di aiutare il temporale, e laico, come fà l'anima il suo corpo, & il capo aiuta le membra inferiori, & più ignobili, prima Cor. 12. Ma non perciò la legge humana gli obliga a questo, come ben dice Alfonso de Castro lib. 1. de lege penali c. 12. Nauarro tanto da te stimato in sum. c. 23. num. 88. Pietro Nauarro lib. 3. de restit. c. pri. num. 2. Turrecrem. sum. de Ecclesia lib. 4. p. 2. c. 37. & conferma questo il tit. de Immunit. Eccl. lib. 6. & il sacrosanto Concilio di Trento sels. 25. c. 20. de reformat. più dotto di te, al quale assisteuo lo Spirito santo, come in te assiste lo spirito della carne, & dell'adulatione, dice, & afferma, che l'Immunità ecclesiastica è de Iure diuino. Queste parole sono d'un Concilio vniuersale Ecumenico Catolico di tutte le nationi, nel quale sono stati presenti a tua, & loro cōfusione gli Ambasciatori della Signoria di Venetia, & l'hāno approuato, & riceuuto. & molto prima questo medesimo cōfessò il Concilio Lateranense sotto Alessandro 3. c. 9. de Reformatione Curiaē S. & cū a Iure. & Innocētio 3. nel c. Ecclesia. S. M. de Cōstit. & senō credi al c. 7. & 13. Qui filij sunt legitimi, & a molti altri Canoni sacri, credi almeno al tuo S. Thomaso d'Aquino da te tanto lodato, il quale dice, che le leggi de i Principi non obligano se non i sudditi pri. 2. q. 96. ar. 5. ma se non può essere suddito, chi è maggiore, come hai di sopra visto che i cherici sono superiori a i laici, nè segue, che nè i cherici de uono pagare tributo ai laici, poiche il tributo è segno di ricognitione verso il superiore, come dice S. Thomaso sopra ad Romanos, & consequentemente se i Principi laici facessero qualche legge non solamente in pregiudicio; ma ancora in fauore de gli Ecclesiastici come fece Giustiniiano, & altri, tal legge non sarebbe valida, se il sommo Pontefice non l'approuasse, come furono approuate da sommi Pontefici le leggi del' Imperatore Giustiniiano fauorabili all'ecclesiastica Immunità, e questo dottissimamēte, & santissimamēte decretò Innocētio 3. nel c. Ecclesia S. M. de constir. con queste parole. Nos attendentes, quod laicis (etiam religiosis) super Ecclesijs, aut personis Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas; quos obsequendi manet necessitas, non

auctoritas imperandi, a quibus si quid motu proprio statutum fuerit, quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum, & fauorē, nullius firmitatis existit nisi ab ecclesia fuerit approbatum: vnde statutum Basilij de non alienandis prædijs rusticis, vel vrbanis, ministerijs, & ornamenti Ecclesiarum, illa reprobaturū fuit potissima ratione, quod auctoritate non fuit Rom. Pontificis roboratum; & se il Cardinale Bellarmino ti pare, che altrimenti dica, egli già ti risponde a bastanza.

Terzo. La eccellenza del Papato, e preminenza, & autorità sua etiam di temporale sopra tutti i Principi laici, la quale tu nella tua lettera cerchi tanto di abbassare scismaticamente, e sminuire, la figurò Melchisedech in cōparatione di Abraamo: ma chiaramente la dichiarò l'Imperatore Leone nella Nou. 5. & l'Imperatore Michele Paleologo, & Valentiniano Imperatore nell'istoria tripartita lib. 7. c. 8. Di più il tuo favorito Giustiano Imperatore nella l. 8. C. de summa Trin. & nella Nou. 9. scriue queste parole. Vt legum originem anterior Roma sortita est, ita etiam Summi Pontificatus apicem apud eam esse nemo est qui dubitet; Vnde, & nos necessariū duximus, Nota, necessariū duximus, perche la necessitā lo costrinse, cioè la consciēza, & c. soggiūge patriā legum, fontem sacerdotij, speciali nostri numinis lege, illustrare, cioè honorare, & riuerire con l'aiuto suo temporale: & nella Nou. 131. c. 2. Ideoq; sancimus secundum earum definitiones sanctiss. senioris Romæ Papam primū esse omnium Sacerdotū: Dunque molto maggiore è di tutti i laici, come sopra S. Ignatio Vescouo, & martire nell'epistola ad Antiochenes, vedi quanta riuerenza, & vbidienza ricerca ne i laici verso i Prelati ecclesiastici, & molto più verso il Papa. Ne è di minor autorità quello, che scriue Gelasio Papa all'Imperatore Anastasio. Duo sunt Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur; non dice, animæ, ma dice mundus, segue, Auctoritas sacra Pontificū, & Regalis potestas, & c. & infra, & c. Nosti igitur inter hæc te ex illorum pendere iudicio, non illos ad tuam redigi voluntatem. Se tu intendi il latino, puoi vedere, che l'Imperatore è soggetto in queste cose mondane al giudicio del Papa, ma non il Papa al Tribunale laico. Ma io voglio a te,
che

che ti chiami Theologo, ma non s'ò se lo sij; opponere vn vero Theologo, così chiamato da tutta la Chiesa di Dio, cioè il dottissimo, & santissimo Gregorio Nazianzeno maestro di S. Girolamo dottore di S. Chiesa; ilquale desiderarci, che viuesse, per atterrare la tua superba dottrina, come fecé contro Ruffino, Vigilantio, Giouanni Hierosolimitano, Pelagio, Lucifero, Giouiniano, & altri. Dice dunque Gregorio Nazianzeno ad Principes; & molto più si può dire in persona del Papa. Vos quoque potestati meæ, meisq; subsellijs lex Christi subijcit; Imperium quoq; nos gerimus præstantius, & perfectius, nisi æquū est spiritum carnis fascibus submittere, & cælestia terrenis cedere. Il medesimo Nazianzeno l'afferma nell'oratione ad Ciues suos angoris plenos, & magistratū iratū. Aggiungo di più vn tuo deuoto, & amico cioè S. Gio. Crisostomo. Alij sunt termini Regni alij Sacerdotij; sed hoc illo maius; illud, quæ suat in terris fortitum est; sacerdotij Ius a supernis descendit. Ecco se la potestà del Papa è da Dio immediata. Soggiunge, Regi, quæ hic commissa sunt; mihi cælestia, Regi corpora submissa sunt; intendi tantum; sacerdoti animæ, intendi multo magis corpora. Soggiunge, Maior hic principatus, propterea Rex caput submittit manui sacerdotis; per la mano s'intéde la potestà, vnde manumissio, idest liberatio a potestate. Et l'istesso conferma S. Ambrosio de dignitate sacerdotum c. 2. & S. Tomaso in 4. dist. 24. q. 3. & opusculo cōtra Græcos, allega sopra questo S. Cirillo Alessandrino contro di te.

La onde nõ solo questo s'ha da intédere i cose mere spirituali, ma ancora in cose téporali, quãdo così ricerca la vtilità, & necessità, & quiete, & pace, & dignità della Chiesa, come puoi leggere nel regist. di Gregorio Papa 7. lib. 8. epist. 21. Alius ite Romanus Pontifex Zacharias scilicet, Regem Francorū, non tam pro suis iniquitatibus, quã pro eo, quòd potestati erat inutilis a Regno deposuit; & Pipinū Caroli Magni Imperatoris patrem in eius locū substituit, omnesq; Francigenas a iuramento fidelitatis, quam illi fecerant, absoluit. Et puoi verificare questo da l'istorie in molti altri casi simili. Tralascio il tuo favorito S. Tomaso, in tutta la somma della sacra sua Theologia in moltissimi luoghi,

luoghi, doue manifestaméte proua la potestá del Papa essere amplissima nella Chiesa di Dio sopra tutti i Potétati. Vedi l'istoria tripartita lib.7.c.8.se ti piace, e Cano de locis Theol.lib.6.de Eccl. Rom. Turrecrem. sum. de Eccl. li.2.c.36. S. Ignatio ad Philadelphenses, ad Trallianos, ad Smyrnenfes. S. Girolamo a Damaso nel tit.2. S. Agostino contra epistolá Manichæi c.4. & epistola 62. ad Glorium. Ireneo lib.3.c.3. aduersus hæreses. S. Ambrosio lib.5. epistolar. epist. 32. Il Conc. Rom. sotto Silu. c.8. 18. 20. Il Niceno a tépi di Constantino, S. Agost. tract. 56. in Ioan. S. Cipriano ad Cornelium epist. prima, & tract. de simplicitate Prælatorū. Il Costantinop. 8. al c.21. Il Fiorentino nel tit. pri. de Cóc. & de primatu Petri, S. ité definim^o l'8. sinodo al c.7. S. Ambros. de excessu fratris c.7. & serm. 40. de fide Petri. S. Chrisost. lib.3. de sacerdotio. Il Lateran. 1. al c.5. Il Trid. in molti luoghi, la 6. Sinodo Costantin. c.306. Il Calcedon. act. 1. 16.3. Il Sardicé. 3.4.7. Il Tribur. c.30. sub Arnulpho. Laterá. Leonis X. sess. 11. la prefatione di Isidoro nel tit. 1. de Cócilijs Il 2. Niceno act. 6. la 2. Sinodo sotto Simmacho c.3. Il Carthag. 6. c.3. Il Constanti nopol. 6. act. 4. Il Constantiense contro V vicles. L'istesso hanno prouato nelle loro epistole i sommi Pontefici Anacleto, Nicolò, Vittore, Alessandro, Lucio, Calisto, Felice, Zeferino, Marcello, Leone, Innocentio, Giulio, Damaso, Melchiade, Euaristo, Eusebio, i Vescoui di Egitto a Felice 2. Item Pelagio 2, Sisto 3. S. Leone sermone de Trásfiguratione, & Sermone 3. de assump. sua. Giulio 3. sopra il Concilio di Trento. Bonifacio Vescouo a Papa Zacharia. Gelasio all'Imperatore, & nel trattato de anathemate, & ad Episcopos Dardaniæ. Marco Papa, Vigilio, & altri Pontefici. S. Ilario in Matth. c.16. S. Chrisost. lib.3. De sacerdotio, & tutti li sacri Canonì c. Nouit de Iud. c.7. 13. Qui filij sunt legit. & Extrau. prima de Maior. & obed. & infiniti altri luoghi, come Clem. 2. de Re iud. c. Venerabilé de ele&. c. Ad abolé dá de Hæret. Extrau. pri. de Cõsuetud. c. fin. de præscr. c.7. 12. de Appell. Extrau. un. de Dolo. c.6. de Sentétia exc. li.6. Extrau. si fratrū Ne sed. vacát. c.2. de Except. lib.6. c.21. de Homic. c. fin. de Reb. ecc. non alien. c. Solitæ de Maior. & obed. c.17. de Foro cõp. c. Cũ ex eo de Pœnit. c.1. de Homic. lib.6. c. Illud dñs de maiori-

maioritate c. Inter c. Licet c. Quãto de Trãfact. c. 3. de Elect. li. 6. Extrau. 4. de Pœnit. c. Proposuit de Concess. Præb. c. Antiqua de Priuil. c. Felicis de pœnis tit. de Renũt. lib. 6. c. Illud c. Significãte de Elect. c. Ad aures, de Tép. ordin. tit. de Sac. vn&c. 18. de reg. c. fin. de Priuil. Extrau. lo. 22. Nè sed. vac. & de Verb. sign. Extrau. Quorundã. Clem. un. de Iureiur. & altri infiniti luoghi, i quali per breuità tralascio, perche sò, che mal tratti i **Canon Pontificij**, i quali da i veri, & santissimi Theologi, come da S. Thomaso d' Aquino tanto da te lodato, sono in grandissima riuerenza tenuti; lequali autorità tutte vnitamente cõfessano la suprema potestà del Põtefice Romano sopra tutti i Principi della Christianità; come nè figura il Põtefice Ioiada 4. Reg. 11. Et come dice Christo. Data est mihi omnis potestas, dopò la resurrettione, & pasce oues meas, & nel tempo della passione, disse S. Pietro. Ecce duo gladij hic, & Christo rispose. Sufficit &c. cosi hoggidì N. S. P. P. Paolo V. hà l'istessa potestà, se bene poi mostrarò, che il Papa rare volte adopra il gladio materiale, & solo in grandissime necessità vniuersali della Chiesa contro i Principi ribelli ad essa Chiesa distin. 63. c. Valentinianus.

Nella terza particella della tua lettera, scriui, che Mosè fu; Principe tẽporale solamente, & Aaron spirituale: & io rispõdo, che questa è vna grande falsità, poiche noi trouiamo nell' Esodo, e Leuitico, che i precetti cerimoniali furono dati da Dio per Mose, & nõ per Aaron, & Mose parlaua con Dio, & riceueua le ordinationi da Dio sopra la dispositione de i sacrificij, & culto diuino, & nõ Aaron. Exod. 18. 24. 28. se però nõ facciamo, come dissi di sopra, il Doge di Venetia Papa, & il Papa Doge di Venetia. Di più Mose consecrò in sacerdote Aarõ, & i suoi figliuoli. Exod. 28. 40. Leuit. 8. Hebr. 9. 11. & in molti altri luoghi. Dimmi dunque a cui tocca consecrare, & benedire il Pontefice, al Principe laico, ò vero allo spirituale? Se dici al tẽporale, & laico, sei vn grande ignorante, perche mai non si troua questo nel testamento vecchio, ò nuouo, anzi Ozia 2. Reg. 6. 7. parab. 26. & Saul 1. Reg. c. 15. iquali vollero mescolarsi ne i sacrificij, & iurisdittione spirituale, furono reprobati da Dio. Se dici, che tocca al Príncipe spirituale, dici il vero; perche offerire sacrificio a Dio,

consecrare

consecrare il Tempio, & i vasi, i sacerdoti, & leuiti, & benedire
 i vestimenti sacerdotali, & benedire, & vngere i Rè temporali,
 non fu mai ufficio di Principe laico. Laonde se Mosè hebbe ta-
 le autorità è euidente, ch'esso fù Pontefice, & Sacerdote con-
 forme alla legge naturale, & ciuile, nemo dat quod non habet,
 lmore. ff. de Iurisd. l. Nemo plus Iurif. ff. de reg. iur. ma con tutto
 ciò volle Dio, che vi fusse Aarō ancora, ad aiutarlo, come Exo-
 di 7. i vecchi del popolo per l'istesso fine furono eletti, cioè per
 aiutare Mosè nelle questioni, & differenze ciuili, poiche Mosè
 era occupato molto in gouernare quel popolo tanto numeroso,
 & volle Dio, che Mosè per il gouerno di quel popolo, come in
 San Paolo Hebr. 3. hauesse vn compagno nelle cose sacre nella
 casa di Dio, & poi ne i descendenti di Aaron passasse il som-
 mo Sacerdotio, ma non che Mosè dopò di hauere consecrato
 Aaron, fusse priuato di tale dignità nella persona sua senza sua
 colpa, come àco nelle profane hebbe i vecchi del popolo. Hebr.
 3. Anzi aggiungo, che appresso gl' idolatri nelle cose della reli-
 gione loro, ò superstitione mai nō si mescolò alcuno, che nō fus-
 se sacerdote, ò Pontefice; & ne la legge di natura i sacrificij pu-
 blici gli offerirono solo i sacerdoti, perche Abraamo alla presen-
 za di Melchisedech cede la preminenza di offerire il sacrificio
 Hebr. 7. Genes. 14. se bene nella legge di natura non era talmé-
 te distinta l'autorità del sacerdote dal laico, come nella legge
 scritta. Dirò di più, che come S. Paolo ad hebr. 3. dice che Mo-
 se fù figura di Christo nel gouerno della Chiesa santa, e come
 Christo promise, & poi diede la potestà a S. Pietro. Matr. 16. lo.
 vltimo, di sommo Sacerdote, & a suoi successori, e cō tutto ciò
 esso Christo manet in æternum sacerdos ps. 109. hebr. 5. 7. & nō
 perdette l'Eccellēza della sua potestà sopra tutta la Chiesa; così
 Mosè primo capo del popolo hebreo, & della casa di Dio, se be-
 ne consacrò Aaron, che gli succedesse poi con tutti i suoi discē-
 denti, non per questo mentre visse fù spoliato di quella potestà,
 che Dio gli haueua dato. Altrimēte vorrei sapere, perche hoggi
 di i Principi laici non consacrano le Chiese, i calici, gli altari, i
 Sacerdoti, i Vescoui, il Papa, & i Re, se lo possono fare, ouero se
 Mosè era solo Principe tēporale, & pure nell'c. Venerabilis de

electione si dice, & S. Thomaso tãto stimato da te afferma, che il cõsecrare altri è proprio de Vescouj. 3.p.q.82. art. 1. ad 4. art. 3. ad 3.p.2.q.102. ar. 5. ad 3. & 3. & 8. & nel suppl. alla 3. parte della cõfirmatione, & ordine sacro, & l'Imperatore Valẽtiniano lo cõfessò nella elettione di S. Ambrosio nell'historia tripartita lib. 7. c. 8. Laonde è vero, che se Mose, hebbe l'vna, & l'altra potestà, molto più l'há d'hauere il Vicario di Christo sopra i laici, come anco l'h'bbe Mose sopra i vecchi giudici tẽporali del popolo hebreo. quanto è piú eminẽte il Põnificato del nuouo testamẽto, di quello del vecchio come proua S. Paolo a gli hebrei dal c. 7. sin' ali' 11. & come hò prouato nell'antecedente parte della lettera tua.

Alla quarta. E' vero, che Giustiniano Imperatore, come hò detto di sopra fece molte cõstitutioni circa le Chiese, & Ecclesiastici, & loro priuilegi, come appare nel c. 1. de Iuram. calũn. ma deui sapere, che esso lo fece per reprimere l'insolẽza de gli heretici, schismatici, & mali christiani, & per confirmare i sacri canoni disprezzati, & per aiutare (come io diceua di sopra a proposito di Valẽtiniano Imperatore) la potestà ecclesiastica, ma nõ come fanno i tuoi Venetiani ne' loro Decreti contra l'ecclesiastica libertà; ma piú tosto esso lo fece, come appare in tutto il Codice, & Autẽtiche, perche nõ hauendo all'hora a sõmi Põtesfici quella riuerẽza, & alla ecclesiastica libertà quello amore i popoli, & Principi secolari, per la cõfusione di quei tempi, e scismi, che regnauano, la quale si doueua hauere, egli pretese, di fauorire in questo la Chiesa: & il giudicio criminale, ch'egli si riserba, nõ era perche il Papa all'hora nõ hauesse tale potestà, ma per mancamento di vbidienza de' laici verso gli ecclesiastici, & per la modestia de Pontefici, come piú a basso mostrerò; & come per essempio hoggidì vediamo nelle terre de Venetiani, & altroue essere vilipesa la ecclesiastica potestà. Perciò Giustiniano volendo supplire a questo mãcamento fece le sopra dette leggi, ma come già hò detto, & hora ti prouarò, egli si sottomette con le sue leggi al Pontefice Romano, & al Vescouo suo. Il che puoi raccogliere dalla sua Cõstitut. 7. greca C. de sum. Trin. ad Epiphanium. Cum velimus tuam Sanctitatem omnia cognoscere, quæ ad Ecclesiasticũ statum spectant, &c. & infra. Sed per omnia custodiamus

Constitutionem vnitionis sanctissimarū Ecclesiarum cum sanctissimo Papa senioris Romæ, & Patriarcha. neq; enim sustinemus quicquā eorum, quæ ad ecclesiasticum statū spectant, non referri etiā ad eius Beatitudinem, vt potè quæ caput est omnium pijssimorum Dei sacerdotū. Dalle quali parole vedi, che l'Imperatore cōfessa, che gli Ecclesiastici non hanno altro capo, che il Papa, & che le leggi sue sono sottoposte al giudicio del Papa. Soggiūge, & quia quotiescūq; in hisce partibus hæretici repullularunt, sententia, & iudicio illius venerabilis Sedis coerciti sunt. Et questo istesso lo cōferma di Giustiniano, Gio. Papa, & martire nella l. 8. C. eod. Inter claras sapientiæ, ac mansuetudinis vestre laudes, christianissime Principū puriore luce tāquā aliquod sydus irradiat, quod amore fidei, quod veritatis studio edocti. Nota questa parola, veritatis studio. dunque nō per sua liberalità, ma ammaestrato dalla giustitia, & verità. Segue. Ecclesiasticis disciplinis Romanæ Sedis reuerentiā conseruatis, & ei cūcta subijcitis. Dunque le leggi di Giustiniano sopra gli Ecclesiastici s'intendono subordinate al giudicio, & beneplacito del Papa. Segue, & ad eius deductis vnitatem ad cuius auctorem hoc est apostolorū primū Dño loquēte præceptū est, pasce oues meas. Quam esse verè omniū Ecclesiarum caput, & patrum regulæ, & Principum statuta declarant, & pietatis vestre, reuerendissimi testatur affatus. Dunque il Papa è capo delli Ecclesiastici, & delli secolari. Dunque le leggi di Giustiniano nō furono le prime a dare la immunità alle Chiese, ma cōfermarono essa libertà, & la fomentarono cōtro i maluagi. Il che si può raccogliere dalla lettera dell'Imperatore Giustiniano inserita nella sopra scritta di Papa Gio. Reddentes honorem apostolicæ Sedi, & vestre Sanctitati (quod semper in vobis voto fuit, & est) & vt decet patrem honorantes vestram beatitudinem omnia, quæ ad Ecclesiarum statū pertinent festinauimus ad notitiā deferre vestre Sanctitatis, quoniā semper fuit nobis magnū studium vnitatem vestre Apostolicæ Sedis, & statū sanctarum Dei Ecclesiarum custodire, &c. Ideoq; omnes Sacerdotes vniuersi orientalis tractus, & subijcere, & vnire Sedi vestre Sanctitatis properauimus. Da questo vedi, che vi era scisma, & poca vbidienza al Papa per la malitia di

quei

quei tēpi. Soggiunge, Nec. n. patimur quicquā quod ad Ecclesiarū statum pertinet, quāuis manifestum, & indubitatum sit, quod mouetur, vt non etiā vestræ innotescat Sanctitati, quæ caput est omnium sanctarū Ecclesiarū. Ecco, che Giustiniano cōferma, & determina l'immunità ecclesiastica già indubitata, & la sua Costituzione la subordina alla Cōstituzione Pontificia a cōfusione tua, & de tuoi Venetiani, iquali vogliono hauere maggiore autorità dell'Imperatore Giustiniano. Segue. Per omnia enim, vt dictū est, properauimus honorē, & auctoritatē crescere vestræ sanctæ Sedis. Quello, che non fai tu, ne i tuoi Venetiani, perche più tosto volete sminuire, & abassare l'autorità, & dignità della Sedia Apostolica, & del Vicario di Christo cō la tua scādaloſa lettera degna del fuoco cō il suo autore, & fautori. Dalle quali parole dell'Imperatore Giustiniano, col quale defendi la tua peruerſa dottrina, si può raccogliere la grāde riuerenza, che egli hebbe verso gli Ecclesiastici, & verso il Pontefice Romano capo di tutti i fideli Christiani, e la soggettione & subordinatione delle sue leggi imperiali al detto sommo Pontefice, & ch'egli nō pretendeua di fare alcuna cosa di nuouo in fauore della immunità, & foro ecclesiastico, ma p. ù tosto cōfermarlo, & fomentarlo con la sua potenza cōtro la malignità, & disubidienza de mali Christiani, & nel criminale cōdescendere con consenso del Papa alla qualità di quei tēpi. Come per essempio. Se la Signoria di Venetia facesse leggi, & ordinasse pene contro il peccato nefando, in quella Città farebbe forse tale legge, & pena de iure Venetorū solamente, & non de gl'Imperatoril. Cum vir nubit. C. ad l. Iul. de adult. anzi de Iure diuino, & naturali punito nel Genesi con il fuoco? Ouero se Papa Pio V. ha fatto vna Cōstituzione cōtro gli Simoniaci, dūq; prima nō era prohibita la Simonia p. la legge naturale, diuina, & apostolica, come disse S. Pietro a Simone Mago? Ouero se la Sig. di Venetia decretasse, che tu falso Theologo fussi punito cō la pena del falso, pche falsifichi la vera dottrina de Theologi; farebbe forse nuoua questa pena del falso, & nō sarebbe stato phibito il falso dalla legge di natura, dalla scrittura, & dalli lacri Canonil, e dalle leggi Ciuilil. Dūq; è nuoua la dottrina tua cōtro l'autorità del Papa isegnata da te a tuoi

Venetiani cō li scritti abomineuoli, & nō più tosto vomitata da Lutero, Caluino, Vviclef, Gio. Hus, Gieronimo da Praga, & nel Cōc. Cōstantiense riprouata, & cōdennata per heretica con gli autori suo: Dūque perche i Venetiani hāno de facto nel presente Interdetto proceduto criminalmente contro gli Ecclesiastici per questo la Chiesa nō ha la sua potestà temporale, & gl'Interdetti, & ordinationi Pontificie non hanno validità? Dunque iē li Venetiani volessero con suoi nuoui decreti offeruare l'eccelesiastica immunità ella farebbe solamente de Iure Venetorū? Io in vero perche non ti credo, dico, & confesso, che ouero sei vn grande ignorante, ouero pieno di grandissima malignità scriuendo, & facendo simili conseguenze, le quali dimostrano in te essere falsa Logica, & falsa Theologia, & molta carnalità; che se hauesti la uera Theologia, & vero spirito di buon Catolico parlasti dell'immunità ecclesiastica, come nē parla l'angelico Dottor S. Thomaso da te falsamente allegato, come scudo, & difensore dell'empia tua dottrina.

Alla quinta, nella quale dice, che Cōstantino, come nel c. Futuram. 12. q. p. fece gl'eccelesiastici esenti dal foro laico, più per eccesso di benignità, che perche interiormente in verità così sentisse. Rispondo, che vorrei, che li tuoi Venetiani imitassero l'eccesso della pietà di cotale Imperatore, perche meritarebbono maggiore lode, che con la loro contumacia. Ma con tutto ciò vorrei sapere, se credi al c. Decreuit. dist. 88. alla 11. q. p. c. 5. & c. 41. c. 14. dist. 96. & al c. 17. de Elect. lib. 6. perche in quelli Constantino riconosce il Papa maggiore di se, & si cōfessa obligato a rinuntiarli per honore di S. Pietro la Città di Roma con tutto l'imperio di Occidente, & l'autorità suprema, non per cerimonia, ouero eccesso di benignità, ma perche veramente così diceua essere obligato di fare. Et io per me non credo, che hauesse fatto tale eccesso, se in consciēza nō hauesse conosciuto, di essere obligato, a farlo; poiche vediamo, che i Venetiani non vogliono concedere nō solo la loro giurisditione al Papa, ma ne anco quella che è ecclesiastica, & pure essi fanno professione di bonissima consciēza, & di essere catholicissimi; essendo che i Principi sono difficilissimi a condescendere ad altri, & alla Chiesa ancora vn dito, non che

vn palmo di terra, è di giurisditione; quello, che non fece Cōstantino, come si legge nel detto c. Futurā, & ne li citati Canoni, & ne le Istorie sacre; per questo credo, che sia falsissimo quello, che dici, poiche nel 10. lib. de la historia ecclesiastica, e ne fanno fede di questo gli Imperatori Valentiniano, Theodosio, & Arcadio l. 16. Cod. Theod. de episc. aud. Eusebio l. b. secondo de vita Constantini. c. 10. Socrate, & Theodoretò nelle loro historie lib. primo c. 7. S. Agostino epistola 66. S. Gregorio lib. 4. epistola. 3. epistola siue c. 75. ad Mauritium. Nicolo Papa ad Michaelèm epist. 7. c. 35. & ne gli atti del Concilio Niceno si troua il contrario; doue Cōstantino fa differenza, & distintione dal foro laico, & imperiale all' ecclesiastico, poiche il giudicio laico nō è immediatamente da Dio, come hò prouato di sopra, ma per cōseguēza; ma l' ecclesiastico è direttamente; onde propriamēte i prelati ecclesiastici, & il Papa quiti sono chiamati *Dij* in Sinagoga, & li laici Principi, sunt *Dij* per consequenza, per l' autorità mediata, che hanno da Dio, & dalla Chiesa mentre sono legitimi Principi, & non quādo non hāno gli stati, & autorità legitima approuata dalla Chiesa. Ma per maggiore chiarezza. ecco le parole di Constantino alli Vescou, & quāto più al Papa? Dice dunque. *Deus vos constituit sacerdotes, & potestātē vobis dedit de nobis quoque iudicandi*; ma questo non lo confessa la tua Signoria di Venetia. soggiunge. *Ideo nos a vobis recte iudicamur, vos autem non potestis ab hominibus iudicari.* Nota bene queste parole, le quali nō sono eccesso di benignità, ma confessione di foro maggiore de gli ecclesiastici sopra i secolari, etiā Imperatori, & d' Inimunità anteriore di molto tempo contro quello, che diceui di Giustiniano che fù il primo a cōcerderla, essēdo stato Giustiniano molti anni dopò Constantino. Segue Constantino: *Propter quod Dei solius inter vos expestate Iuditium* cioè non laico, come mi ricercano alcuni nel caso presente; perche io non posso essere vostro giudice; *vos. n. nobis a Deo dati estis Dij idest iudices.* Exod. 22. applicabitur ad Deos, & così l' interpretano i SS. Gregorio, Agostino, & Nicolo citati sopra a vergogna de tuoi Venetiani, i quali giudicano de facto gli ecclesiastici. *Conueniēs non est vt homo iudicet Deos, sed ille solus. de quo scriptum est*

pf. 81. Deus stetit in Sinagoga Deorum, & vuole inferire, che gli ecclesiastici a i secolari sono superiori come Dei a gli huomini; ma ne gli ecclesiastici nõ nega però, come falsaméte affermi, che non vi sia superiorità come proua S. Gregorio citato, hauere detto Constantino. Vos Dij estis a vero Deo constituti; ite, & inter vos causas vestras discutite: Poiche a S. Pietro Christo diedo l'autorità, di sciogliere, & legare, & di pascere le pecore sue; anzi l'istesso Constantino confessa de Iure diuino non essere le cause ecclesiastiche soggette al foro laico, ma di Dio, cioè del suo Vicario in terra immediato vniuersale, essendo cosa chiara, che vno stesso è il Tribunale del Vicario generale, & del Prelato c. Romana. de appellat. lib. 6. & così è vero, che il corpo è governato dall'anima, & nõ al cõtrario, & l'inferiore dal superiore, & più sublime, come ben dice S. Paolo Rom. 13. omnis anima potestatibus sublimioribus subdita fit. Nota questo comparatiuo, sublimioribus, & leggi il c. Sacerdotibus, i 1. q. prima.

A la festa. Dico, che falsamente alleggi il Cardinal Bellarmino, & l'autorità di S. Paolo, perche ogn' vno deue essere soggetto a Dio, & al suo Principe superiore; ma nõ a quello, che non è suo superiore, nõ est enim potestas nisi a Deo; quę autē a Deo sũt, ordinatae sunt, non disordinate, & confuse, le superiorità, & le inferiorità; & perciò chi non è vero superiore, eius potestas non est a Deo, sed a Diabolo, come vediamo nelle cose naturali, le quali sono bene ordinate da Dio. Onde hauēdoti prouato nelle precedenti risposte, che gli ecclesiastici sono maggiori de laici, sarebbe cosa mostruosa, che gli ecclesiastici obedissero a laici, come mostruoso è, che il capo sia suddito de i piedi, i maggiori a i minori; quelli, che sono consacrati al culto diuino a gli huomini profani, & le autorità indutte da te del salmo 81. 2. paral. 19. Io. 10. l'intendono, che i Principi laici exercent Iuditia Dei, quando giudicano i suoi sudditi, non i suoi superiori, ouero esenti; come sarebbe per effempio, il Leone è Rè degli animali, ma nõ degli huomini: & l'huomo è fatto da Dio, per governare tutte le creature inferiori sensitiue. Gen. pri. & si puõ chiamare vn Dio di esse. prima p. q. 108. ar. 5. come Mosè è chiamato Dio di Faraone dall'istesso Dio. Exod. 7. ma nõ perciò l'huomo è Dio, & governatore degli

de gli Angeli; anzi essi gouernano gli huomini, & li custodiscono in questa vita, essendo di natura inferiori a gl'Angeli, & così si ha da inferire nel presente caso, & autorità da te male intese, & allegate.

A la settima. dico, che è vero, che qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, ma gli ecclesiastici, come ho detto, nõ sono sotto la potestà de laici, anzi al contrario; Onde i tuoi Venetiani, i quali hanno per suoi Ambasciatori come sopra riconosciuto la potestà del Papa, come di pastore vniuersale della Chiesa, & delle loro anime, essendo contumaci alli precetti santissimi della potestà papale, Dei ordinationi resistunt; & ipsi sibi damnationem acquirunt, traditi Satanæ per mezo della scomunica, & stanno di continuo nel peccato mortale, irritando contro di se alla giornata con noue contumacie l'ira di Dio, & del suo Vicario, & come tu dici bene, se morissero, & tu che sei loro fautore, partecipe, & consultore Rom. 1. saresti all'eterno fiamme dell'Inferno cõdennatio. Quanto poi a quello, che scriui della legge di Giustiniano già risposi di sopra nella quarta, & nell'altre risposte.

All'Ottaua. Aggiungo al Cardinal Bellarmino, che mai il superiore non pagò Tributo all'Inferiore, così lo dice S. Thomaso nel luogo da te citato. Rom. 13. Onde se l'ecclesiastico è superiore al laico, non deue ad esso pagare tributo, come suddito, ma aiutarlo alle volte per ragione naturale, come fà il capo al corpo, permettente Pontifice, il quale concede alcune volte, che i Principi, & i tuoi Venetiani ex gratia apostolica habbino le decime dalli ecclesiastici nomine subsidij, & non per obligo di legge alcuna, come ho prouato nella seconda. e perciò il priuilegio de Principi laici non ha introdotta la Immunità ecclesiastica, ma la ragione naturale glie lo ha comandata, & la diuina legge ancora, & se li Venetiani facessero decreto, di vbidire al Papa in questi casi, ne i quali da esso sono scomunicati, & interdetti; non perciò simile vbidienza sarebbe ex priuilegio, ma debita de Iure diuino approuato da loro per lo stimolo della conscienza de veri catolici, & fideli à Dio, & al suo Vicario. A' quello, che scriui secondo S. Paolo Rom. 13. che i Principi secolari gladium portant. Rispondo, che S. Paolo non si restringe alli laici, ma parla in

la in vniuersale di ogni potestà , poiche dà vna regola generale alli sudditi verso i suoi superiori : Onde se è vero , come hò provato, che il Papa habet *virumq; gladium* ne i casi sopra citati, & anco d'imponere , & essigere tributo come nella seconda, meritamente molto più parla l'Apostolo della potestà ecclesiastica, che della laica; & se, come tu dici, i sudditi laici sono obligati in conscienza di vbidire a Principi laici, i quali hanno solo autorità ne i corpi in cose giuste , quanto più in conscienza direttamente sono tenuti i laici di vbidire al loro pastore, & al Pastore de i pastori, il quale è il Papa, et à dio i Venetiani non solamēte indirectè & consequenter, ma directè vi potestatis supremæ super omnes fideles Matt. 16. Io. vlt. Luc. 10. Matt. 18. & come confessi tutta la scuola de sacri Theologi, dalla quale ti sei miseramente ribellato. Vedi S. Tomaso nella p. 2. q. 91. ar. 3. q. 95. vsq; ad 99. q. 19. ar. 4. & 2. 2. q. 40. ar. 2. q. 147. ar. 3. & 3. p. q. 59. art. 2. seq. q. 8. art. 1. 6. q. 72. ar. 12. Suppl. q. 54. ar. 4. & il c. 9. extra de voto. Soto de Iust. lib. 1. q. 6. ar. 4. c. Violatores 25. q. 1. & il c. 1. de Nou. oper. nunt. & altri luoghi, & autorità potrei addurre, le quali per breuità tralascio. Che se la Chiesa corresse a furia in metter mano alla spada temporale contro i suoi contumaci , già essi Venetiani dourebbero essere distrutti ; ma essa imita la mansuetudine di Christo , & aspetta a penitenza, lasciando la spada predetra per vltimo rimedio come bene si raccoglie dalla 23. q. 8. per totā & §. ecce quod Nicolaus. da la Nou. di Giustiniano 131. 137. & dalla l. 10. 45. C. de Episcopis, & cler. & toto tit. C. de epis. aud. 3. q. 5. q. 6. c. 15. seconda q. 3. §. hinc colligitur. dalla distintione 64. 63. & 8. 79. 30. 96. 97. 50. 9. 10. 11. secunda q. 7. 8. item cum Balaam. c. 8. de Iuditijs 15. q. 3. §. cum autē c. 6. de Immū. eccl. c. pri. de Iuram. calū. c. 7. 13. Qui filij sint c. 7. de appell. c. 8. de priuil. da Papa Calisto nella epistola 2. c. 13. de Præscr. c. 2. de except. lib. 6. c. pri. de constit. c. 17. de Re Iud. c. 6. de Sentētia exc. lib. 6. 23. q. 4. c. Quod Christus. suppl. D. Thom. q. 60. 95. ar. pri. q. 57. ar. secundo Secunda secundæ q. 60. 11. 6. q. 40. ar. secundo q. 68. ar. 4. c. pri. de noui operis. 23. q. 2. c. Historiæ q. 8. c. Clerici 33. q. 2. c. Inter hæc c. 9. de voto 32. q. 3. c. nemo 3. c. Ecclesia S. M. de constit. c. fin. de 2. nupt. c. Clerici de Iudici. c. 25. de Sententia exc. Hò citato tanti

testi,

tefti,acciò vedi da effi vnitamente, che la mente de Pontefici è, di non adoprare l'autorità temporale con la spada, fe non quãdo vi è grandiffima neceffità, ma non è gia buono argomẽto il dire che la Chiesa non ha autorità tẽporale, perche degrada gli ecclefiastici, & poi da al braccio fecolare; ma dourefti piú tofto dire, & cõcludere, che fe il braccio fecolare non punifce gli ecclefiastici fe nõ quãdo la Chiesa gli degrada, & gli da nelle loro mani: adũque la potestà fopra gli ecclefiastici nõ l'ha, fe nõ quãdo la Chiesa lo permette, & non effercita il Prelato ecclefiastico tale autorità immediate nella pena del fangue, non perche non poffa, ma perche imita la mansuetudine di Christo, se bene alle volte quãdo è neceffità, il Papa piglia il flagello temporale, & commanda a Principi catolici, che castighino con le armi i Principi ribelli della Chiesa, & perturbatori del bene cõmune, come confessano i veri Theologi, & Canonifti, nõ i falsi, come sei tu; Anzi se il vero Imperio si ritroua nel padrone di Roma, io nõ vedo, come il Papa fatto da Dio nella psona di S. Pietro, come sopra, Signore di Roma, & i fuoi successori p la libera cessione di Cõstãtino non habbino l'autorità imperiale, poiche se bene effi instituiscono l'Imperatore Romano laico, come bene cõtro questa tua lettera proua il Card. Bellarmino, & ĩ vn'altro suo libretto de Translatione Imperij ad occidentales, lo fanno questo i Papi, p hauere vn braccio laico nell'effercitio della spada tẽporale contro i nemici della Chiesa, ma non p priuarfi di tale autorità, la quale hãno fino a deponere i R. c. Alius. Laonde S. Ambrosio nella epistola ad Vercellenses riferisce queste parole dell'Imperatore Valentiniano a S. Ambrosio. Noli timere quia Deus, qui te legit, semper te adiuuabit, & ego adiutor, & defensor tuus (vt meũ ordinem decet) semper existam. Nota bene, vt meum ordinem decet, & questo è l'vfficio dell'Imperatore, & nell'historia tripartita lib. 7. c. 8. dice l'istesso Imperatore a gli ecclefiastici talẽ itaq; in pontificali constituite sede, cui, & nos qui gubernamus imperium, syncere nostra capita submittamus. Queste sono parole d' inferiore. soggiunge: & cuius monita dum tãquam homines deliquerimus necessariò: nota questa parola, necessariò, & non voluntarie; velut curantis medicamenta suscipiamus. Queste paro-

le douresti tu predicare alli Venetiani, & nõ essortargli a nõ sot-
tomettere il capo, & la lorovita al Vicario di Christo necessaria-
mète come sono obligati de Iure diuino. in cose tanto giuste co-
me queste cõforme alla Cõstitutione dell'Imperatore Carlo nel
Cõcilio Tribur. c. 30. & di S. Leone epst. 87. ad Viennenses.

Alla nona. Se Christo N.S. come tu dici inanzi la resurrettio-
ne non vsò autorità di Principe. Rispondo, che nondimeno egli
l'hauca Matt. vltimo Data est mihi omnis potestas in cælo, & in
terra Io. 13. Sciens, quia omnia dedit ei pater in manus. & c. 17.
sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, vt omne quod dedisti ei
det eis vitam æternam. Nota quella parola, omnis carnis, & non
solo omnis animæ, come tu malamente intendi nelle seguenti
tre propositioni. Item S. Paolo hebr. 2. omnia subiecisti sub
pedibus eius. In eo. n. quod omnia ei subiecit, nihil dimisit non
subiectum ei, adunque etiam temporalia. nunc autem necdū vi-
demus omnia subiecta ei, cioè al tẽpo de gli Apostoli, & a nostri
tempi ancora non vediamo tutto il mondo soggetto a Christo,
perche non sono i tuoi Venetiani al suo Vicario, al quale ha da-
to la sua potestà. Matt. 16. Io. vltimo. Item Apoc. pri. Princeps
Regū terræ: adūque della Signoria di Venetia. Et se bene Chri-
sto, & il suo Vicario non sono vbiditi, non per questo mancano
di hauere l'autorità. Essempio sia. se il Rè va incognito per il Re-
gno, mentre, che non è conosciuto, & nõ gli vbidiscono i sudditi
non perde per questo l'autorità, & mentre i vassalli si ribellano
ingiustamente da lui, ouero al suo Luogotenente generale, non
perciò manca l'autorità, ma la debita vbidienza de' sudditi, co-
me nel caso de Venetiani; & se bene Christo nostro Signore in-
anzi alla sua morte non essercitò tale potestà regolarmente dim-
mi con tutto ciò il flagellare con il flagello materiale quelli, che
vendeuano nel Tempio. Matt. 21. luc. 19. Io. 2. ti pare, che
sia effetto di potestà spirituale sopra le anime, & nõ sopra i corpi
con pena corporale? & se il Papa suo Vicario hora vuole con il
flagello non solo della scomunica spirituale, ma ancora col tẽ-
porale, castigare te, che introduci falsa dottrina, & mercantia in-
debita nel Tẽpio, cioè nella Chiesa catolica, & i tuoi Venetiani
perche vogliono nella Chiesa di Dio contro gli ecclesiastici in-

trodur-

produrre, & esporre le loro mercantie, cioè la loro facultà, & po-
 restà temporale, nō sarebbe conforme a quello, che fece Christo
 & degno di molta lode? In oltre quando Christo. Io. 18. fece ca-
 dere quei soldati à terra, i quali lo voleuano legare, perche credi,
 che lo facesse, se non per mostrare, che esso era esente dalla loro
 giurisdittione, & haueua potestà sopra i loro corpi? Onde esso
 permise loro, che lo legassero di poi, ma comandò, che non toc-
 cassero i Discepoli, per darti ad intēdere, che gli ecclesiastici so-
 no esenti dalla potestà de laici, & che egli volontariamente per il
 misterio della nostra redētionē dispensatiuē cedeua per quel tē-
 po alla potestà tēporale, & Immunità propria, conforme a quāto
 scriue Damasceno lib. 3. Orthod. c. 14. 15. permittebat carni pa-
 ti, & agere quæ propria per quel tempo: & perciò ācora nel tēpo
 della sua passionē volle mostrare la sua potestà temporale nel mi-
 racolo, che si vidde nelle creature, mostrando, che moriua volō-
 tariamente, nō perdendo però la detta potestà 3. p. q. 44. ar. secū-
 do ad tertiū. Ma doppo la resurrettione, se bene gli Apostoli nella
 primitiua Chiesa regolarmente non soleuano vsare tale autorità
 temporale, perche regnauano gli Imperatori gentili, & i primi fe-
 deli erano ancora teneri nella fede, & bisognaua con l'esempio
 di mansuetudine tirargli alla fede con tutto ciò io vorrei sapere
 da te, se la pena, che promulgò con spirito profetico come Vica-
 rio di Christo S. Pietro contro Anania, & Saffira Act. 5. fù corpo-
 rale, ò mera spirituale? Io ritrouo, che fù morte corporale, se bene
 non con la spada, che poco importa; ma basta a me, che cotale
 sentenza di S. Pietro come Vicario di Christo, & Principe della
 Chiesa con quello spirito profetico cagionò a quelli infelici la
 morte corporale, & ciò nō fù per delitto di cose spirituali: ma per
 cōto della robba gia offerta a Dio, & poi defraudata con menzo-
 gna hauendo il detto Apostolo tale autorità, come bene lo pro-
 ua S. Hilario in Matt. c. 16. & S. Leone sermone de Trāfiguratio-
 ne & sermone 3. de assumptione sua. Et peggio fāno hoggi di i
 tuoi Venetiani, i quali nō solo cō menzogne, ma cō violentie, &
 Decreti, proibiscono, che non si dia alle Chiese, & luoghi pij
 quello, che i testatori, o donatori liberalmente lasciano per ho-
 nore di Dio, & redentione delle anime loro contro la Consti-

tutione de gli Imperatori Carlo, & Ludouico lib. Capitul. c. 83. cōtro la 6. sinodo vniuersale, & defraudano la Chiesa, in ritenerfi gli ecclesiastici carcerati, & facēdo ricadere a loro i beni enfioteotici delle Chiese, il che è maggiore sacrilegio come scriue S. Girolamo a Nepotiano, che quello di Anania, poiche la robba era loro, & peccarono solo in bugia, & in non manifestare la verità della robba offerta. Hora quella autorità di sententiare di morte corporale, la quale fu in S. Pietro è trapassata sempre nelli suoi Successori, etiandio in Paolo V. miracolosamēte contro ogni aspettatione eletto da Dio, il quale se bene non fa miracoli con la sua sentēza come S. Pietro questo è perche hoggidì la fede è tanto publicata, & la sua potestà gia riconosciuta da tutta la Christianità, cioè dalli veri catolici, & perciò non si ricercano miracoli, come dice S. Thomaso p. p. q. 106. ar. 3. q. 112. ar. 2. q. 110. ar. 4. 2. 2. q. 178. ar. 2. 3. p. q. 43. ar. 1. 4. ma basta l'autorità ordinaria, che egli ha sopra tutti i fedeli etiandio temporale; & hora, che la fede è publicata, & esso riconosciuto etiandio dai Venetiani per loro Pastore, come gia ho detto, non sarà più scādalo, & impedimento della fede s'egli giustamente ne gli casi sopracitati sententiando adoprará la spada temporale ancora, non giouando la spirituale a conuertire gli huomini peruersi, ostinati, & disubidenti, come gia fece Papa Giulio secondo contro i detti Venetiani, poiche le armi Papali ridussero a la debita vbidienza i loro predecessori.

Alla decima. Risponde dottissimamente il Cardinal Bellarmino, che se Christo pagò il tributo con S. Pietro, fu solo, per nō scandalizare coloro. Aggiungo io, che ancora offeruò molte cerimonie di quella legge, alle quali tu sai, che veramente non era obligato con i suoi Apostoli, per nō scandalizare i Giudei, & volle anco riconoscere Cesare Augusto in Bethleem per mezzo della madre sua santissima; ma con tutto ciò nō offeruò alcune vfanze loro, per mostrarfi esente dalle loro false traditioni, & prouò, che il figliuolo dell'huomo era padrone del Sabbatho, & che egli non era soggetto al sabbatismo. Matt. 12. & non era obligato alle leggi loro, se bene volontariamente ad esse si sottopose, come dice S. Paolo. Galat. 4. per nostra instructione, Cum omnis Christi

2. a. io nostra sit institutio. Ma quanto al tributo, s'esso nō era obligato a pagarlo con S. Pietro, come egli testifica, non perche fusse giudeo: ma più tosto, come Rē, & Messia, & Dio, con la sua famiglia, per conseguenza, nè anco il suo Vicario con la sua famiglia, cioè gli Ecclesiastici clerici vocati in sortē domini, come scriue Isidoro lib. 7. Etymolog. c. 12. & S. Girolamo ad Nepotianū, & ad quendam Leuitā de duobus generibus hominū. S. Ambrosio de fuga seculi c. 2. Propterea ergo dicti sunt Clerici, quia de sorte Domini sunt, vel quia Domini partē habēt, & perciò superiori a i laici: Di che furono figura quelli della Tribu di Leui, a i quali non fū assegnata parte de terreni tēporali, nella terra di promessa, perche Dio volle, che fussero peculiarmente suoi familiari, & egli volle separargli dalle altre tribu con particolare priuilegio, & essere psal. 15. esso stesso loro heredità, & possessione. Num. 19. & altroue Deut. 18. 20. Iosue 14. 17. Ezech. 44. & da questi luoghi della scrittura si può cauare la esentione, & immunità ecclesiastica de Iure diuino, cioè dalla separatione de i Leuiti dalle altre famiglie dalla cura tēporale; & dall'obligo, che haueuano le altre famiglie, di aiutarli, & pagarli le decime, & primitie; & dalla speciale cura, & protezione, che Dio pigliò di loro; & quanto più s'hà dà dire de Leuiti del nuouo testamento lo lascio a te concludere.

Alla vndecima. Rispondo, che non è buono argomento questo, Christo non ha vfato la potestà tēporale, la quale haueua sopra tutti, come alla nona hō mostrato, dunque non la doueua lasciare al suo Vicario ne instituir in persona di lui potestà tēporale. Imperoche molte cose non fà il Principe per degni rispetti, le quali lascia fare al suo Vicario; & così fece Christo nostro Signore se bene con tutto ciò hō prouato sopra, che anco Christo innanzi la sua passione esercitò la sua potestà tēporale; & S. Pietro ancora nella primitiua Chiesa, con spirito profetico sententiando alla morte corporale, & S. Paolo act. 15. contro Elima mago, sententiandolo all'istesso modo alla cecità corporale, come meritaresti tu plene omni dolo, & fallacia con i tuoi seguaci, & discepoli, filij diaboli, inimici omnis Iustitiæ, non desinentes subuertere vias domini rectas. Et quanto alla potestà,
che

che dici hauere dato Christo a S. Pietro solamente sopra le anime, vorrei sapere, oltre quello, che risposi di sopra, in che modo esercitarà la sua potestà, di pascere le pecore, cioè i laici quando commettono qualche ingiustitia, Se non hà il bastone temporale, per castigarli, & quando non temono le scomuniche? A me pare, che sarebbe vn pastore nõ di pecore, ma di animali indomiti, feroci, seluaggi, fuggitiui, & liberi da ogni castigo. E' regola de Giuristi, che in maiori summa continetur minor. Item de filosofi: qui dat esse, dat consequentia ad esse. Item regula iuris accessorium sequitur principale. Item, chi hà la maggiore potestà, hà ancora la minore, perche qui habet superius, habet etiam eminentius, & per excessum id quod est inferius, come insegna S. Thomas da te male inteso, quando tratta de gli Angeli p. 1. q. 108. ar. 5. & alibi. onde se è vero, che l'anima è forma del corpo iuxta Philosophos, & Theologos, & il corpo serue, & vbidisce all'anima come instrumento p. p. q. 91. ar. 3. q. 76. ar. 5. q. 75. 90. q. 85. ar. 7. & 2. 2. q. 164. ar. 1. p. 2. q. 46. ar. 5. q. 2. ar. 5. q. 5. ar. 5. 3. p. q. 14. art. 2. seqq. q. 5. ar. 4. q. 46. ar. 6. & il bene tēporale è fatto da Dio in ordine à lo spirituale p. 2. q. 114. ar. fin. & alibi & i Regni temporali per lo spirituale p. p. q. 65. ar. 2. & ogni cosa temporale per Dio stesso Prou. 16. Vniuersa propter semetipsum operatus est Dominus, impium vero ad diem malum, come sei tù. & ibidem c. 8. per me Reges regnant, non solamente come causa efficiente, ma come vltima causa finale p. p. q. 36. ar. 3. dū que se li stati temporali fanno leggi ingiuste, & con peccati, non hà d'hauere il Pastore vniuersale potestà temporale, se hà la spirituale, quale è maggiore quando è impedito il bene dell'anime, & offesa l' ecclesiastica libertà? Dunque hauerà il Papa autorità di gouernare, & reggere l'essere delle anime, & non hauerà autorità sopra le conseguenze a questo essere, come sono le cose temporali quādo si tratta del bene della Chiesa, & delle anime? dunque se il bene del corpo è accessorio a quello dell'anima, come dice S. Agostino. Epist. 56. ad Dioscorum, chi ha autorità sopra il principale, che è l'anima non l'hauerà sopra il corpo, che è accessorio? Dunque Christo N. Signore che ha dato a S. Pietro l'essere suo Vicario, & la cura pastorale delle anime in ordine alla vita eter-

na, non solo de priuati, ma ancora de Principi, non gli hauerà ancora lasciato la sua autorità temporale, concedendoli le cōsequenze all'essere vero, leggitimo, & potente Pastore, senza essere atterrato da lupo infernale con le astutie inuisibili, & visibili de li membri suoi, come sono i mali Principi? Certo, ch'io non credo, che Christo N. Signore voglia essere inferiore ad vn Principe mortale. perche' se li tuoi Venetiani, quando mādano vn suo nobile in reggimento gli danno tutta quella autorità, che si ricerca a tale grado; molto più è conueniente, che Dio N. Signore per honore suo, & per la reputatione del suo Luogotenente nella Chiesa sua gl'habbia data quella potestà, che è necessaria per l'effercitio, & conseruatione del grado suo.

Alla duodecima. Mi rimetto a quanto scriue il Cardinale Belarmino de Trāslatione Imperij ad Occidētales; & perche questa parte presente tratta d'histoire. nè io, nè alcuno deue credere alle tue vanità; ma leggere l'histoire in fonte circa la suprema autorità del Papa c. Venerabilem de Electione, & vedere quello che nè tratta il Cardinal Baronio, la somma de Concilij, & le altre historie a questo proposito, & vedere ancora, se i Rè catolico, & di Portogallo pretendēuano di eleggere il Papa per loro giudice compromissario, negando la sua suprema autorità, come di Pastore della Chiesa, in decidere le controuersie de Principi; ouero se ricorreuano da lui come a vero giudice supremo nelle difficultà occorrenti. Vna cosa desidero, che intendi, che Papa Zaccaria, come hò gia detto depose vn Rè di Francia, come inutile al Regno di Francia, & elesse a quello Pipino padre di Carlo Magno Imperatore, come scriue Gregorio Papa 7. nel registro l. 8. epist. 21. il che è più, che determinare della cōquista de Regni, che si hanno da acquistare; quanto ancora è più scacciare vno del possesso, & dal *Ius in re*, che dare il *Ius ad rem*. Ma quando dici, che il Papa essendo cacciato nel tēpo di Leone 3. dalla sua sedia, nō diede l'Imperio di Occidente a Carlo, il quale gia l'hauera *Iure belli*. Rispondo, che è ragione fanciullesca, poiche se la Signoria di Venetia fusse cacciata furore populi, ò il Vescouo dalla sua Diocese ingiustamente nō per questo mancherebbe la loro potestà, & giurisdittione; ma ben l'vbidienza de i sudditi,

sudditi, & già hò detto, che il Ius belli ha da essere giusto, & gli Imperij hanno da essere approuati, & confirmati da Dio, & dal suo Vicario, altrimente sono ingiusti, onde il fatto de gl'huomini non toglie la potestà, & perciò i tuoi scritti, i quali vogliono derogare alla potestà pontificia, & le attioni de Venetiani, non per questo priuano veramente Papa Paolo V. della sua autorità, anzi il detto Papa de iure potrebbe in simile caso dare la giusta inuasion, & occupatione delle Terre di coloro, che negano la sua potestà; ma la sua molta mansuetudine paterna lo trattiene, imitando Dio N. Sig. qui Sap. 11. neminē vult perire, sed dissimulat peccata eorum propter pœnitentiam.

Alla decimaterza, già hò risposto nella vndecima, & nella seconda, & prouato l'autorità di S. Pietro, & de suoi successori essere ancora tēporale in ordine allo spirituale, & quello Hinno della Chiesa; Non eripit mortalia, qui regnat dat Cœlestia, è verissimo, perche nè Christo, ne i suoi Vicarij pretendono, di volere spogliare alcuno del suo: poiche solamēte cercano la salute dell'anime; ma quando le cose mortali impediscono le celesti, allhora toglierle da chi le possiede, per bene loro, & della Chiesa, non dicitur, eripere, perche il Chirurgo non fa torto, & non toglie violentemente il membro putrido dannoso a tutto il corpo, ne il Principe quando toglie ad alcuno i beni per i suoi misfatti, dicitur, eripere, ma gli toglie quello, ch'egli giustamente per la legge perde. San Thomaso p.p.q. 19. art. 6. ad primum, & vuole dire l'Hinno, l'intentione di Christo non essere guadagno temporale, ma solo il guadagno dell'anime, alquale deue cedere ogni guadagno terreno, & temporale, & quando duo Iura concurrunt, all' hora quod potentius est vincit, come in molti luoghi proua S. Tomaso nè la concorrenza di due precetti, verbi gratia, togliere l'altrui in estrema pouertà, & necessitā, non è rubbare propriamente, & molto piú per seruitio del bene comune, & per la giustitia, & bene publico. Et quanto a quello, che dici, che la Monarchia temporale fù fondata nel principio del mōdo. Et perciò Christo N. Signore nō la institui nella persona di San Pietro. Leggi quello, che hò detto nel principio, nella prima, perche Christo Nostro Signore non institui Monarchia

narchia in genere nel suo Vicario, la quale non fuffe ftata ab initio in qualche modo, ò in actu, ò in fimilitudine, come fcriue S. Thomafo p.p.q.73.ar.1.delle fpecie delle cofe, le quali almeno furono, vel materialiter, vel caufaliter, vel fecundum fimilitudine nella prima creatione. Onde Eccl.1.nihil sub fole nouū; iam.n. fuerunt in feculis, quæ fuerunt ante nos; ma folo diede la fua potestà a S. Pietro, come a fuo Vicario; la quale potestà Christo, come figliuolo naturale di Dio; hebbe ab eterno p̄ deftinato, come dice S. Paolo Rom. primo. filius Dei in virtute, qui factus est ei ex femine Dauid fecūdū Carnē. Onde fe Christo, come sopra nella nona hebb: l'vna; & l'altra potestà, fe in S. Pietro fondò, e lasciò la fua potestà fpirituale, per cōfequenza ancora nell'isteffo S. Pietro lasciò la temporale, come hò prouato nella vndecima, & nella feconda al terzo ponto. fi potrebbe dire, che ancora in qualche modo la potestà fpirituale fù nella legge vecchia, & perciò Christo non la doueua inftituire in S. Pietro. ma alla tua ragione rifpondo di più, che il figurato è più perfetto della figura, e che tutte le figure de tempi passati tendeuano a Christo, come ombra al corpo, e perciò Christo adēpi perfetiffimamente quello, che spettaua alla fondatione della fua Chiesa, nella quale sono mēbri, & capo. Rom. 12. 1. Cor. 12. Ephes. 1. 4. Coloff. fecūda primo, i quali mēbri deuono eflere totalmente fubordinati al capo, etiãdio ì eflere troncati dal corpo col ferro materiale, quãdo eflì sono putridi, & nociui a l'vniuefale bene di tutto il corpo; e cofi s'intēde, data est mihi oīs potestas, & accipite spiritū sanctū, &c. & pascite oues meas, &c. Che fe tu efsēdo Cristiano; & suddito della Chiesa, nō vuoi viuere sotto l'vbidiēza del Pastore, & nō vuoi la remiffione de peccati, oftinato ì eflì, & nō riconosci tutta la potestà del Papa Vicario di Christo, che s'ha da fare? Hã dūque da ftare il Papa cō le mani a cintola, e contētarsi folo, di scōmunicarte, & i tuoi Venetiani, che vi burlate delle fcommuniche, e permettere mēbri dānofi nella Chiesa? āzi più tofto rifecatli fecōdo il cōfiglio di S. Girolamo. refecādæ sūt putridę carnes, & scabiosa ouis a caulis repellāda, nè tota domus, massa, corpus, & pecora ardeant, corrumpantur, putrescant, intereant. Arius in Alexandria vna scintilla fuit; sed quia non statim suppressa est totum orbem eius flamma depopulata est, & queste parole s'hanno anco

da intèdere di castigo corporale. La ò de si vède, che q̃llo, che feri
 ui dell' autorità di S. Pietro solamète sopra le anime è vna fauola
 pedantesca mal cavata da q̃lla oratione della Cathd. S. Pietro, poi
 che S. Thom. molte volte, & Arist. lib. 2. de anima tex. 9. & 7. Meta
 ph. tex. 35. dice che l'anima è forma del corpo, & recedete anima,
 nò è più l'istesso huomo, nisi equiuocè, pò l'huomo si chiama à po
 tiori parte anima, come nel Gen. c. 14. disse il Rè di Sodoma ad
 Abraamo. Da mihi animas, cætera tolle tibi. Io nò credo, che let
 teralmète il Rè di Sodoma cercasse le anime separate dal corpo
 nell' autorità spirituale, ma solo i prigionì de nemici, & l'istesso mo
 do, di parlare è della scrittura. Gen. 46. Exodi. 1. cū òteque animæ,
 quæ egressæ sūt de fæmore eius, vedi se le anime escono dall'huo
 mo, ouero se sono infuse da Dio nel corpo organizzato? & vedi a
 non dite qualche errore contro la Chiesa catolica, & tutti i sacri
 Theologi p. p. q. 90. ar. 2. pouero, & miserabile & vilissimo nella
 grammatica tua pedantesca piena de ignoranza, conosci la tua
 cecità, con la quale vai a mezzo giorno tentone. Isa. 39. Deut. 28.
 Job. 5. per volerti separare dalla luce della catolica dottrina, e
 fede, & se S. Pietro hebbe potestà sopra il peccato, noi siamo ho
 ra nell'istesso caso cò i tuoi Venetiani, perche le loro leggi fatte
 contro l' ecclesiastica libertà contengono manifesto peccato co
 me prouai, essendo ingiuste contro la legge naturale, e diuina
 Gen. 47. S. Thomaso ad Rom. 13. conforme a quanto narra, &
 determina la 6. sinodo, & Carlo, & Ludouico Imperatori lib. Ca
 pitul. c. 83. & S. Agostino epistola 50. ad Bonifacium, & perciò s'
 essi non vogliono vbidire al capo della Chiesa, & non temono
 le scomuniche hà da stare la Chiesa di Dio senza rimedio, & il
 suo Vicario disprezzato, & vilipeso? anzi io ti dico, & s'iami lec
 ito di parlar così, che farebbe manca, & imperfetta la potestà del
 Papa, se non hauesse ancora la temporale in tutta la Chiesa ne i
 casi predetti, & questa ragione è tanto vera, che Iauoleno I. C.
 idolatra l'ha conosciuta, & còfessata nella l. 2. ff. de Iurisdictione.
 Cui iurisdictione data est, ea quoq; còcessa esse videntur, sine qui
 bus iurisdictione explicari nò potuit. & p'ciò toglì l' autorità t'epo
 rale al Papa, & il timore dell' armi apostoliche materiali, vedrai,
 che molti Principi, lasciaranno à dietro le scomuniche, &
 caderanno in mille disordini, come hà fatto l' Inghilterra. In ve

ro, che farebbono più perfecti i Principi laici, che nõ sono quelli de gli ecclesiastici se essi soli potessero reprimere l'insolente de loro vassalli, & non lo potessero fare i sommi Pontefici verso le sue pecore, cioè suoi sudditi mali Christiani. In oltre quãdo scrui, che l'autoritã del Papa è conditionata, io dico, che i sacri Canoni, le leggi, & concilij, & principalmete quello di Trento sessi 25. c. terzo de ref. commandano, che nissuno sia scomunicato senza colpa, la quale nel presente caso de Venetiani è manifesta facendo leggi ingiuste, & non volendo vbidire al Papa vndecima. q. 3. c. 97. 98. essendosi offeruato tutti li termini legali, & giuridici, se bene il Papa, come supremo Giudice nella Chiesa non è obligato à certi termini posituiui, alli quali sono i giudici inferiori, come dice il tuo Couarruuias c. Alma mater p. p. §. p. nu. 5. lason in l. p. de Cõstit. in princ. Puteus tract. synod. ver. & in quantum. Clem. 7. de Re iud. S. Thom. 2. 2. q. 60. q. 69. ar. 2. q. 70. ar. 1. 3. p. q. 46. ar. 2. & il c. 17. de Accus. c. 19. de Iudic. 2. q. 6. c. 38. 29. 41. seqq. Soto. de Iustit. lib. 5. q. p. ar. 3. se bene è vero, che nõ vi essẽdo giusta causa, di punire, peccarebbe il supremo giudice, & perciò bene disse l'Imperatore nella l. digna vox. C. de legib. che Princeps solutus est legibus, cioè posituiuis, ma però deue viuere cõforme alle leggi positue, non per obligo alcuno, ma per edificatione de sudditi, se però non contenessero la giustitia naturale.

Alla decima quarta. L'opinione, che l'Immunitã ecclesiastica sia solo de Iure humano, & non di ragione diuina, & naturale, è vnafauola, perche è cõtro S. Thom. Rom. 13. & cõtro tutto quello, che hò prouato de santi Padri, & Canoni, & Concilij nella 2. & altreoue di sopra: però il dire, che questa opinione è la più probabile, è mera sciochezza, & mostri, di hauere studiato poco, ouero, di seruirti male delli studij à compiacenza de Venetiani.

Alla decima quinta. Se si troua nella scrittura diuina mẽtione della Immunitã ecclesiastica, assai di sopra ti hò risposto, & à cora il Cardinale Belarmino. Ma quello, che dici, che Giustiniano fu il primo à dare priuilegi alli ecclesiastici è falsità. Cõ tutto ciò voglio à cora, puarti qui, che simile Immunitã è de Iure diuino, e di co così. Vno Imperatore laico nõ può fare, che vn delittõ sia sacri legio, ppriamete parlãdo, cioè cõtro il culto diuino, poiche già di cesti, che q̃ta potestã è del Papa, & io hò mostrato, che i laici nõ si

mescolano nelle cose, che cōcernono il culto diuino, & le cose sacre cōforme al Cōc. Trid. sess. 25. c. 3. de reform. sed sic est, che fare cōtro l'immunità ecclesiastica è sacrilegio, & contra Ius diuinū sess. 25. c. 20. de reformat. & l. 5. 12. Auth. Cassa. C. de sacr. eccl. l. 6. 7. & Auth. Item C. de Episc. dūque l'Immunità è de Iure diuino, come si proua nella detta sess. 25. c. 20. Itē prouerò, che molte cose sono de Iure diuino etiā si non scripto, ma ex cōsequentiā, vel per traditionem apostolicam. In somma faresti meglio studiare, & adottorarti di nuouo, perche mostri, di saper molto poco.

Alla decima festa. San Paolo era predicatore delle genti, & non era Vicario di Christo, come san Pietro, se bene nella predicatione dell' Euangelio dicono i santi Padri, & Canoni, ch'erano vguagli. In oltre in quei tempi non era riconosciuta l'autorità apostolica dalli Giudei, & Imperatori gentili, onde per necessitā, & non di ragione appellò a Cesare, verbī gratia, se vn' ecclesiastico fusse ingiuriato in Geneva, ò in Inghilterra, chiaro stā, che bisognarebbe andare per giustitia non dal Vescouo, che nō vi hà de facto vbidienza de sudditi, ma da chi cōmanda. & circa la depositione di Gio. 12. il Cardinal Bellarmino ti risponde à proposito, come prouai sopra nella seconda, & mi rimetto à quanto scriue Turrecrem. p. 2. c. 37. lib. 4. De summa, & al 10. tomo del Cardinal Baronio, & alla additione di Onufrio al Platina. Voglio però aggiungere questo, che se il Papa è sopra i Concilij, & sopra i Principi laici, & che ancora è vero, che maior a minore non iudicatur, come disse Constantino Imperatore, & come dissero a S. Marcellino Papa in Sinuesa i Vescouo. Prima sedes a nemine iudicatur, che il Papa nō può essere deposto da alcuno potētato, ò Cōcilio; ma se il Papa fusse heretico all' hora per sentēza di Christo solamēte non è Papa, & nō di alcun' huomo, ò Cōcilio, percioche egli non è più pietra super quā fundatur Eccl. fia. Luc. 22. Matt. 16. come scriue S. Antonino 3. part. 22. c. 4. §. 3. Silu. V. Papa q. 4. Aegidius c. De electionem dist. 79. Alex. c. Nunc. autem dist. 21. Cardinalis Iacobatus tractatu de Concilio lib. 9. art. 5. 6. Synodus Constant. aēt. 13. & 2. q. 7. c. 8. 13. seqq. §. Ecce ostensum dist. 79. c. fin. dist. 40. c. 6. dist. 19. c. 7. §. seq. dist. 96. c. 15. dist. 22. c. Omnes. S. Thomaso 2. 2. q. 2. art. 6. q. 33. art. 4. Suppl. q. 25. art. 1. & l'Extrauag. di Giulio secondo,

do, Incipit. Suscepti. onde la tua ragione è puerile.

Alla decimasettima. Se l'autorità di nominare il Papa fu de gli Imperatori, & Rè; seguì per permissione, & gratia de i Papi, per euitare le discordie, & li scismi; ma essi Imperatori, & Regi poi la renouarono, come si vedè nel c. 17. de Elect. lib. 6. & nel c. Hadrianus 5. c. 23. & c. Ego Ludouicus c. 34. §. ex his c. Vota §. seq. dist. 63. & dalli antecedenti Canoni di detta dist. si vede che nõ era Ius propriũ Regum, & c. ma concessione apostolica, & papale per li meriti della bontà di quel Principe. Carlo. c. 28. §. Verum eadè distinctione. Può essere ancora, che Gratiano in quella distinctione s'inganni, come scriue il Cardinale Baronio lib. 9. Annalium. Se bene dal c. 34. §. ex his c. Vota §. seq. citati appare che alla dettã autorità dell' Imperatore nella elettione fù per priuilegio pontificio, per li scismi.

Alla decimaottaua, Couarruuias, ilquale tu allegghi, che dica, che l'immunità ecclesiastica è de iure humano, non hà tanta autorità, quanto la scuola vniuersale di tutti i sacri Theologi, & Canonisti, & mi marauiglio che nello stato di Venetiani ti serui tanto dell'autorità d'vno spagnuolo come Couarruuias. Ma già sopra di questo hò trattato assai.

Alla decimanona. Se li Principi Christiani concedono la esentione, non pensando, che sia de iure diuino, ouero lo fanno, perche già l'hanno per traditione, ouero per rispetto, & riueranza del Papa (ilquale, in caso, che non offeruassero la esentione, farebbe à loro, come ha fatto al presente à Venetiani) ouero spinti da pietà, & diuotione volontaria, ma non che nieghino questa essere de iure diuino, come tu nieghi, & gli heretici, & quelli, che per solo rispetto humano la concedono. Tu dici, che il Canone non è sopra il Ius diuino, & io rispondo, ch'è vero, ma la vbidienza alli sacri Canoni è de Iure diuino. Probatum Luc. 10. qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit. Itẽ Matt. 18. Si Ecclesiam non audierit fit tibi tanquã Ethnicus, & publicanus. I sacri Canoni sono proposti alle orecchie nostre da gli Apostoli, cioè da Prelati, & dal Papa. la Chiesa è gouernata da Prelati ecclesiastici. dunque chi non ode i Canoni, i quali sono precetti delli Ecclesiastici, & del Papa, & chi gli disprezza, disprezza Christo, & è vn Ethnico, & publicano; & così lo proua

S. Chrisostomo homelia in 1. Cor. 15. sopra quelle parole cū autem subiecta . Perciò se i sacri Canonì commandano la immunità ecclesiastica, questo commandamento è di Christo, poiche non è necessario, che tutto il ius diuino sia dichiarato esplicitamente nell' Euangelio, essendo che molte cose hanno insegnato gli Apostoli dette da Christo, le quali non si leggono nell' Euangelio, come narra S. Gio. al c. vii. Multa quidem, & alia signa fecit Iesus, quæ non sunt scripta in libro hoc, &c. Parimente Christo disse, secondo che riferisce S. Paolo act. 20. Beatius est magis dare, quàm accipere, & pure ciò nõ si legge nell' Euangelio, ma per traditione dell' Apostolo, onde molte cose poi ordinarono gli Apostoli. 1. Cor. 11. Cætera, cū venero, disponam, &c. 2. Tessal. 2. tenere traditiones, le quali però crediamo noi Catolici, che siano de Iure diuino positiuo, se bene nõ registrate nell' Euangelio, così lo proua il resto greco di S. Basilio lib. de Spiritu sancto c. 27. & se non intendi il greco vedi la versione latina, & però sopra in principio essendosi prouato, che l'autorità ecclesiastica è directè de iure diuino, & immediatè, & anco superiore alla laica, cõcludo, che la immunità sua ancora è de iure diuino, nõ essendo cõueniente, che il capo sia soggetto alli membri, & più imperfetti, & ignobili, come sono i laici, contro quello, che già empicamente dogmatizarono prima di te Lutero, Caluino, Gio. Hus, Gio. Vviclef, Gio. da Praga, & tutta la scelerata marmaglia de gli heretici, apostati, & scismatici.

Alla ventesima Rispondo, che il Doge di Venetia se è con tutta quella Signoria Christiano hà per suo superiore il Vicario di Christo, comè hò prouato, & essi hanno confessato per li Ambasciatori loro à questo Papa viuente, & quanto alli Stati posseduti da loro in Italia se siano dell' Imperio, quanto al dominio supremo, & ancora della Chiesa in qualche parte, non è vfficio mio disputare, ma mi rimetto alla verità delle inuestiture, che ne hãno, & alle diete imperiali, & resolutioni fatte, ò da farsi sopra questo ponto. Le loro Isole del mare, nõ ha dubio, che erano dell' Imperio romano, ouero spettino all' orientale, ouero occidentale, l'vno, & l'altro poco gioua. Il Golfo Adriatico hanno per cõcessione del Pontefice romano, la Cittá di Venetia, ouero quelle Isolette, le quali costituiscono la Cittá sempre furono di

cui era quel mare, & essi le vsurparono, quãdo fuggirono da Roma, & da Italia la furia de Barbari, & si sono difesi in quelle lacune fino à questo giorno, hauendo ottenuto diuersi priuilegi da gli Imperatori, & sommi Põtefici, & con tutto ciò non possono prouare, che gli supremi Principi, massime il Papa gli habbia liberati dalla totale giurisdittione sua, come di Vicario di Christo, quando si gouernassero iniquamente cõtro l'ecclesiastica immunità, & altri casi. Et che sia il vero, tu sai, che essi sogliono impetrare da i Papi licèza, & priuilegi nelle loro publiche necessità, di hauere soccorso di decime dalli loro Ecclesiastici, che se fussero padroni assoluti, non si curarebbono di chiedere tale priuilegio, & perciò nõ sono, come tu dici, in legitimo possesso: anzi è vna falsità il dire, come tu affermi; & essi stãno in peccato, & cõtumacia; & il Papa giustamente procede contro di loro; ma se si portaranno dà veri Catolici, & vbidienti alla santa Chiesa, non pretende Paolo V. sommo Põtefice priuargli della loro libertà: nè alcuno Principe christiano deue questo pretendere; perche farebbe iniquità, come ancora è giusto reprimere la loro temerità, quando fanno leggi contro persone non suddite à loro, e nõ riconoscono il Vicario di Christo per loro superiore.

Alla ventesima prima. Se la Sig. di Venetia stia in peccato, e contumacia, nõ vi hà che dubitare, supposto, che il Papa Vicario di Christo, come sopra, è loro superiore in vtroq; foro nè i predetti casi, & che ella nõ è superiore à gli Ecclesiastici esenti de lure diuino cõ li loro beni dalla giurisdittione laica. Et non volendo essa reuocare i Decreti fatti contro l'ecclesiastica libertà, ne vbidire a Monitorij del Papa santissimi, & giustissimi aggrauãdo, & accumulando colpa a colpa, contumacia a contumacia, delitto a delitto giornalmente, per quanto s'intende da quella Città; ben puoi vedere, che giustamente sono escommunicati, & interdetti, e che essi stanno in termine di peruersa ostinatione, & di perpetua dannatione.

Alla ventesima secõda. Dalle sopradettè cose appare la scomunica di Papa Paolo V. & l'Interdetto essere giustissime sentèze per essersi seruato il legitimo termine. Item validissime, per esserui peccato mortale manifesto, & ingiuria, & contumacia manifesta al Vicario di Christo, & alla libertà ecclesiastica cõtro

il Ius diuino, ragione naturale, contro le leggi civili, contro i sacratissimi, & diuini Canonj, contro i sacrosanti Concilij ecumenici, contro la santissima dottrina di tutti i veri Thologi, & santi Padri. Laonde tu dai vn pestilentissimo consiglio in questa tua lettera a quel sacerdote tuo amico, di non seruare l'interdetto pontificio, volendolo obligare a separarsi dal suo vero capo, il quale è il Vicario di Christo, & adherire ad vn capo scõmunicato laico, il quale veramente nõ è capo de gli ecclesiastici, cioè il Doge di Venetia, cõtro la dottrina de gli Apostoli a. 5. Obedire oportet magis Deo, quàm hominibus, quando commandano cose ingiuste, ò quando non sono superiori, ò la maggiore potestà, altrimenti commanda. & contro quello, che dice Christo nostro Signore Matt. 16. Quid prodest homini, si vniuersum mundum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur. Anzi più tosto io dico contro la tua falsa dottrina, che quando concorre la maggiore potestà con la minore in contradictorio, s'hà da lasciare la minore, & vbidire alla maggiore, & molto più in questo caso, doue il Papa solo è superiore degli ecclesiastici, & in nessuna maniera gli sono i laici. Questa dottrina, oltre le autorità della scrittura gia allegate, io l'hò imparata dalla. l. Magisterij C. de Iurisd. da S. Agostino epistola 50. ad Bonifacium Comit. dalla 2. q. 8. c. 7. 13. seqq. S. item cū Balaam. & c. 57. dal c. Ecclesia de Constit. dalla l. 157. ff. de reg. Iur. l. 11. ff. quod vi. c. qui resistit. 11. q. 3. c. quid ergo c. 91. & seqq. ibid. da S. Thom. p. 2. q. 96. ar. 4. q. 19. ar. 5. 2. 2. q. 43. ar. 5. q. 185. ar. 2. q. 186. ar. 5. q. 69. ar. 1. 3. q. 88. ar. 12. q. 33. ar. 7. q. 100. ar. 6. 3. 5. q. 105. ar. 2. 5. q. 104. ar. 2. 3. 6. 5. Luc. 2. dalla legge 21. ff. Rerū amotarū. da Aulo Gellio li. 2. c. 7. no. 8. a. 8. & qui preuale l'autorità del Papa, & non solo concorre, perciò doueresti vergognarti di simile consiglio, & dottrina venenosa vomitata à danno tuo, & di tante anime, ò per lo sdegno di qualche tuo dissegno non ottenuto dalla Corte di Roma, ò per premio hauuto, ò promessoti da Venetiani, ò per scisma, ò heresia del tuo intelletto, ouero perche stãdo in quelli stati, & viuẽdo cõ loro mätenertegli amici, vogli a richiesta loro esplicita, ò implicita, o ìterpretatiua scriuere simile lettera, adulãdogli così miseramente incorrẽdo nella pena de gli peruersi adulatori minacciata, & apparecchiata dalla diuina giustitia, & humana, come testifica

la Nou. imperiale. 77. di Leone, & i sacri Canonj dist. 2. c. omnes & 1. q. 3. c. 100. & la scrittura diuina 3. Reg. 10. Isa. 28. Iob. 22. Isa. 50. secôdo li 70. Ambulate in lumine ignis vestri, & flâme quam succendistis, &c. sed obduratû est cor eorû vt scriptû est, vt non intelligerent & pastoris você; ea, quæ mea non erant, audire minimè vouerunt. Itô Isa. 5. væ vobis, qui dicitis bonû malû, & malû bonû, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, ponentes amarum in dulce, & dulce in amarû: aggravando gli adulatori il peccato de gli altri con la loro adulatione, tanquã palpâtes come insegna S. Thomaso, & S. Gregorio lib. 18. moral. p. 4. c. 3. ad c. 27. Iob. dice così. sunt nonnulli qui dũ male facta hominû laudibus efferunt, augent quæ in erepare debuerãt. Hinc enim per prophetã Ezech. 13. dicitur, vë qui consuunt puluillos sub omni cubito manus & faciunt ceruicãtia sub capite vniuersæ ætatis: Ad hoc quippe puluillus ponitur, vt mollius quiescat. Quisquis ergo male agentibus adulatur, puluillû sub capite, vel cubito iacentis ponit, vt qui corripitur ex culpa debuerat, in eo fultus laudibus mollior quiescat. Hinc rursû scriptû est ibidẽ. Ipse ædificabat parietẽ, ille autem liniebant eum &c. parietis quippe nomine peccati duritia designatur. A Edificare autẽ parietem est contra se quæpiam obstacula peccati cõfluere, sed parietẽ liniunt, qui peccata perpetrãtibz adulãtur, vt quod illi peruerse agentes, ædificant, ipsi adulãtes quasi nitidum reddãt; sed sanctus vir sicut mala debonis nõ æstimat, ita iudicare bona de malis recusat, dicens Absit a me, vt iustos vos iudicẽ. donec deficiã, nõ recedã ab Innocẽtia mea Iob. 27. In somma se tu Theologo male instrutto, & male disciplinato, sei clerico, essendo adulatore peruerso, & pernicioso in cose di momẽto, oltre le pene cõtro gli scismatici, & heretici (quando anco non fussi scismatico, & heretico) per il malo consiglio, & adulatione con la quale vai approuando con i tuoi scritti le male attioni della Signoria di Venetia contra il sommo Pontefice, meriti la pena del Cõcilio 4. Carraghese c. 56. la quale è che, Clericus, qui adulationibus, & proditiõibus vacare cõprehenditur, ab officio degradetur, & per consequenza, come dicesti, tradatur brachio temporalis, scũ seculari.

Della quale pena, per dirti l'intentione mia non vorrei, che tu fusti punito; ne i Venetiani di quella, che meritano, perche, Cha-

corpi santi, la deuotione sua verso il glorioso Euangelista S. Marco, il cui nome hãno cõ la toga, & con l'armi propagato in molte prouincie. Et con tutto ciò mi resta ancora da desiderare in essa a giorni nostri quella pietà, & riuerenza, & zelo dell'honore debito verso la Chiesa Romana, & verso il Vicario di Christo Paolo V. quale hebbero già gli Attauiloro verso il sommo Pontefice Alessandro cõtro il peruerso Federico Imperatore, & suo figliuolo, dal quale Pontefice per tanta pietà, come narrano l'istorie di quella Città, hebbero così nobili Priuilegi abusati a tempi nostri da loro posteri. A me duole fino al core, di vedere quella Città scordata di quella antica pietà, hora mescolata in amicitia, & congiuntione cõ genti peruerse, & heretiche, & scismatiche, & permettere, che quel sacrosanto Concilio di Trento da loro Ambasciatori favorito, & approuato nõ sia offeruato tra di loro nel negotio della ecclesiastica immunità, nel permettere libri, & scritti nefandi, che vadano in luce senza approuatione del santo vfficio, & dell' Prelati ecclesiastici come ordina il detto Cõcilio, & in somma, di vedere in essa (se bene pare, che la prudẽza loro nel politico tẽporale, & fine particolare vada bene) tuttauia commetterli errori nel fine vniuersale (per mancamento della vera prudẽza) cioè nel primo principio in agilibus, qual'è la fede catolica, & l'vbidienza debita al loro pastore, & Vicario di Christo, dalla quale dipende la vera, & soda, & perpetua conseruatione dello stato, & libertà loro, poiche, come dicono i Filosofi, & Theologi in tutte le scienze, & arti, saluato il primo principio, se si fa qualche errore, facilmente si risorge, & si ritorna nella strada; ma perduto questo, come il timone nella nauẽ, ancorche in qualche cosa si governa l'huomo bene in particolare, tuttauia bisogna finalmente cadere; come ci seruono per effempio tutti i paesi occupati da Turchi, già dell'antico Imperio di Oriente, i quali per pena dello scisma loro cõtro il Vicario di Christo sono hora miseramente soggetti, & tiranneggiati dalla barbara crudeltà non solo nella roba, ma nelle proprie persone, & figliuoli; & l'istesso dico di altre prouincie già catoliche hora dominate da heretici, e scismatici. Io desiderarti, che qual'è l'honore, che portano al glorioso S. Marco discepolo di S. Pietro, tale fusse la deuotione, & pietà verso il successore del detto Principe

cipe de gli Apostoli Paolo V. perche sò, che S. Marco, se viuesse tra di noi, questa stessa dottrina gl'insegnarebbe, & si marauigliarebbe di vedere quella sua nobilissima figliuola prostituita, & esposta alla libidine di così peruerso errore scismatico, & falsa dottrina insegnatale da questo moderno Theologo Ezech. 16. & di vedere quello nobilissimo argento uoltato in scoria. Isa. 1. & che quella vigna così nobile habbia prodotto in luogo di uua dolcissima. labrusche acerbe. Isa. 5. 17. di falsa dottrina, & la cagione non credo, che sia, se non quella che descriue il Profeta Ezechiele al c. 16. Hæc fuit iniquitas sororis tuæ Sodomæ superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipsius, & filiarum eius &c. Piaccia a Dio, che non sia vero ancora di Venetia quello, che dice Isaia di Gierusalemme al c. 1. Principes tui infideles. Piaccia a Dio, che non sia vero, che i vecchi, & Senatori di quella Republica nõ imitino quelli peruersi, & maluagi vecchi di Babilonia, i quali cercarono, di dishonorare la castissima Susanna; & essi nõ facciano così verso la S. Chiesa catholica, & verso la Sedia apostolica separandola del suo vero sposo, il quale è Christo, & il suo Vicario Paolo V. per volere essi Dan. 13. declinatæ oculos suos, vt non videant cælum, nequè recordentur iudiciorum iustorum; non risguardando all'ultimo fine per il quale sono creati, ma all'interesse mondano, & alla ragione distato nemica a quella di Dio, perche se altrimenti fusse, potrei dire, che fusse necessario, che suscitaret Deus spiritum Iunioris, cuius nomen Daniel, che vuol dire, Iudicium Dei, cioè, che con nuouo & giouane giudicio di sentenza, & castigo non più udito in quella nobilissima Republica gli facesse perdere quella tanto famosa libertà & vita, la quale perdettero giustamente, quei falsi, & tristi vecchi di Babilonia.

Il che non piaccia à Dio.